



*Ministero della Salute*

**Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie**

## **MASSIMARIO DELLE DECISIONI**

**ANNO 1997**

*A cura di Roberto Dati*

### **S O M M A R I O**

Parte I - Albi professionali

Parte II - Disciplina

Parte III - Elezioni alle cariche direttive

Parte IV - Impugnazioni davanti alla Commissione Centrale

## PARTE I - ALBI PROFESSIONALI

CANCELLAZIONE	
Incompatibilità	1
Mancata audizione	2
Rigetto istanza cancellazione dall'albo	3
DINIEGO DI ISCRIZIONE	
Albo degli Odontoiatri - accordo speciale di reciprocità (Romania)	4
Albo degli Odontoiatri - elenco aggiunto all'albo dei medici (Rijeka-Fiume)	5
Albo degli Odontoiatri - legge n. 471/1988	6-7
Applicazione del c.d. automatismo tra condanna penale e radiazione (erroneità)	8
Cittadini extracomunitari - accordo di reciprocità Italia-Siria (albo degli odontoiatri)	9
Cittadini extracomunitari - legge n. 39/1990	10-11
Cittadini extracomunitari - permesso di soggiorno per motivi umanitari e di lavoro	12
Cittadini extracomunitari - reinscrizione dopo cancellazione	13
Elenco degli psicoterapeuti	14-15
Incompatibilità - pubblico dipendente	16

---

## PARTE II - DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE	
Commissione di disciplina degli odontoiatri (questione di legittimità costituzionale)	17
Completezza dell'organo	18
Composizione del collegio giudicante	19
Principio dell'invariabilità dell'organo	20-21
Obbligo di astensione	22-23
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE	
Applicabilità / inapplicabilità delle sanzioni ex art. 40 DPR n. 221/1950	24-25
Commistione tra l'attività di odontoiatra e quella di persona non abilitata	26-32
Competenza degli Ordini e Collegi in materia di abusivismo	33
Imprudenza / negligenza / omessa vigilanza	34-36
Natura della sanzione dell'interdizione ex art. 8 legge n. 175/1992	38
Operazioni non consentite a persona non abilitata	39-42
Procedimento avviato in base ad esposto (valutazione della condotta del sanitario)	43
MANCANZE DISCIPLINARI (NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)	
Costituzione di società professionale	44
Dipendenza psicologica del paziente nei confronti del medico curante	45
Disponibilità del sanitario nei confronti dei genitori di pazienti	46
Incapacità professionale (rilevanza disciplinare)	47
Intermediazione lavorativa / divieto di esercitare la professione in forma societaria	48
Irregolare fatturazione delle prestazioni eseguite	49
Mancata somministrazione di sedativi	50
Millantato rapporto di lavoro con Istituto per i Tumori	51
Prescrizione di farmaci a scopo sperimentale	52
Procacciamento di clientela a mezzo di convenzione	53
Segreto professionale	54
Sensibilità del sanitario nei confronti dei pazienti	55
Servizio di guardia medica	56-57
Suggerimento esercitato da informatore farmaceutico	58
Trascuratezza nell'esercizio della professione / scarsa attenzione ai pazienti	59
Uso di titoli e dizioni non veritieri	60
MANCANZE DISCIPLINARI (NEI RAPPORTI CON COLLEGHI)	
Dichiarazioni lesive del prestigio della categoria	61
Dissidio con un collega	62-64
Limiti della libertà di opinione	65
MANCANZE DISCIPLINARI (FARMACIA E FARMACI)	

Affidamento ad altro collega della gestione del dispensario	66
Detenzione di medicinali scaduti	67
Somministrazione di medicinale non registrato in Italia	68
<b>POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI</b>	
In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente	69
<b>PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE</b>	
Non applicabilità del termine di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241	70
Non applicabilità dell'istituto della estinzione del procedimento	71
Pendenza del procedimento penale: effetti sulla prescrizione <sup>(1)</sup>	
<b>PROCEDIMENTO</b>	
Audizione preliminare	72-74
Comunicazioni dell'Ordine	75-77
Contestazione degli addebiti	78-83
Escussione di testi	84
Inosservanza delle formalità previste dall'art. 39 DPR n. 221/1950	85-87
Diritto di difesa - art. 39 DPR n. 221/1950	88-91
Diritto di difesa - art. 45, comma primo (obbligo di sentire l'incolpato)	92
Diritto di difesa - art. 45, comma terzo (assistenza legale)	93-95
Diritto di difesa - art. 45, comma quarto (trattazione in più sedute)	96
Diritto di difesa - formazione del convincimento di colpevolezza	97
Mancata comunicazione di avvio [e di conclusione] del procedimento	98
Nomina del relatore	99
Procedimento avviato in base ad esposto (valutazione della condotta del sanitario)	100
Prove (assunzione e valutazione)	101-104
Termini per la difesa	105
<b>PROVVEDIMENTO</b>	
Corrispondenza tra addebito e motivi della sanzione	106
Esame delle giustificazioni a difesa	107
Mancata comunicazione del provvedimento	108-109
Mancata indicazione della data di deposito	110
Motivazione (obbligo)	111-113
Motivazione (obbligo) / radiazione	114-115
Notifica del solo dispositivo	116
Requisiti della decisione - art. 47 DPR n. 221/1950	117-118
Qualificazione dell'illecito <sup>(2)</sup>	
Sottoscrizione del provvedimento	119-121
<b>PUBBLICITÀ SANITARIA</b>	
Buona fede	122-123
Colpa per negligenza	124
Continuità dell'iniziativa pubblicitaria	125
Costituzionalità delle sanzioni previste dalla legge n. 175/1992	126
Difformità del messaggio pubblicitario rispetto all'autorizzazione	127
Distinzione tra informazione e pubblicità sanitaria	128-131
Intenzionalità	132-134
Mancanza del regolamento di attuazione della legge n. 175/1992	135
Mancata conoscenza della legge n. 175/1992	136
Motivazione del provvedimento disciplinare in materia di pubblicità sanitaria	137
Responsabilità del direttore sanitario	138-139
Responsabilità per pubblicità relativa a Società	140
Tipologie di sanzioni previste dalla legge n. 175/1992	141
Violazione del Codice deontologico in materia di pubblicità sanitaria	142-144
<b>RAPPORTI TRA IL GIUDIZIO PENALE E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	
Accertamento della sussistenza del fatto (effetto vincolante)	145
Amnistia	146
Efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare	148

(1) Vedi alla voce INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE

(2) v. *supra*, par. Esame delle giustificazioni a difesa

Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale	149-150
Insussistenza dei fatti ancora oggetto di indagine penale	151
Pendenza del procedimento penale: effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare	152
Principio della separatezza dei giudizi	153-154
Sospensione del procedimento disciplinare	155-156
<b>RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE</b>	
Cessazione del fatto anteriormente all'esercizio dell'azione disciplinare	157
Disparità di trattamento	158-159
Elemento subiettivo (dolo o colpa)	160-161
Obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordinamento professionale	162
<b>SANZIONI</b>	
Computo del periodo di sospensione già scontato	163
Corretta individuazione della sanzione disciplinare	164
Graduazione delle sanzioni disciplinari	165
Congruità	166-167

---



---

### PARTE III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

<b>ADEMPIMENTI PROCEDURALI</b>	
Elezioni tenutesi in seconda convocazione	168-169
Identificazione dell'elettore	170
Modalità di invio degli avvisi di convocazione	171-173
<b>DIRITTI ELETTORALI</b>	
Medici titolari di doppia iscrizione	174
Posizione degli odontoiatri in base alla legge 24 luglio 1985, n. 409	175
<b>PROCEDURE ELETTORALI</b>	
Apposizione sulla scheda elettorale di elementi diversi dal mero nominativo	176-177
Compiti affidati a personale estraneo al seggio elettorale	178-179
Errata manifestazione di volontà dell'elettore	180
Inderogabilità delle norme sulle elezioni (limitazione)	181
Irregolare costituzione del seggio elettorale	182-186
Liste di candidati	187
Modalità procedurali non richieste dal DPR n. 221 (irrelevanza)	188
Schede mancanti rispetto al numero dei votanti	189-190
Verbali delle operazioni elettorali	191-194
<b>PROCEDURE POST-ELETTORALI</b>	
Nomina di due vicepresidenti in seno al Comitato Centrale della Federazione	195
<b>RICORSI ELETTORALI</b>	
Ricorso in opposizione di terzo [ <i>cfr. anche Parte IV</i> ]	196

---



---

### PARTE IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

DIFETTO DI GIURISDIZIONE	197-198
INAMMISSIBILITÀ	199-200
IRRICEVIBILITÀ	
Motivi aggiunti	201
NOTIFICAZIONI	
Al Consiglio direttivo	202
RICORSO IN OPPOSIZIONE DI TERZO	203

## **PARTE I - ALBI PROFESSIONALI**

### **CANCELLAZIONE**

#### **Incompatibilità**

1. È da ritenersi ormai superato l'orientamento secondo il quale la mera iscrizione all'albo professionale realizza, per il pubblico dipendente, l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 60 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. n. 3/1957. La vigente normativa in tema di lavoro del pubblico dipendente, infatti, consente, a chi opta per il tempo parziale nei casi autorizzabili, di svolgere anche attività libero-professionale: si veda anche la legge finanziaria 1997, approvata con legge 23.12.1996, n. 662, le cui circolari applicative emanate dalla Presidenza del Consiglio / Funzione pubblica hanno chiarito che "è consentito svolgere anche un'altra attività subordinata... o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione".

L'unico limite al riguardo, quindi, è costituito dalla valutazione dell'Amministrazione; ove questa sia positiva, nulla osta alla conservazione dell'iscrizione all'albo contestualmente allo status di pubblico dipendente. Una diversa interpretazione del citato art. 60 determinerebbe problemi di legittimità costituzionale, in quanto porrebbe il cittadino pubblico dipendente nella impossibilità di partecipare a concorsi per i quali sia prevista, quale requisito per l'accesso, l'iscrizione ad un albo professionale (*dec. n. 208 del 3 ottobre 1997*).

#### **Mancata audizione**

2. Va annullato il provvedimento di cancellazione dall'albo per morosità, adottato dall'Ordine senza aver previamente sentito l'interessato, in violazione dell'art. 11 del D.P.R. 221/1950, ove manchi la prova che né le diffide rivolte al sanitario per sanare la propria situazione, né la convocazione per l'audizione abbiano raggiunto il destinatario.

L'Ordine, infatti, deve provare l'impossibilità di notificare gli atti alla persona del ricorrente, essendo questa una cautela indispensabile in un procedimento finalizzato alla estromissione di un professionista dall'albo (*dec. n. 207 del 3 ottobre 1997*).

#### **Rigetto istanza cancellazione dall'albo**

3. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 10 del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, per avere il Collegio IPASVI ritenuto sussistente l'obbligo dell'infermiere dipendente pubblico di iscriversi nell'albo professionale ed aver, quindi, respinto la richiesta di cancellazione del ricorrente che si trovava nella predetta condizione. Ad avviso del sanitario, il pubblico dipendente non potrebbe esercitare la libera professione, mentre l'iscrizione negli albi professionali sarebbe finalizzata esclusivamente a tale esercizio.

Correttamente il Collegio ha respinto l'istanza di cancellazione dall'albo.

Infatti, con l'introduzione del tempo parziale e la conseguente possibilità di esercitare la libera professione (o attività comunque compatibili), non è più configurabile un divieto assoluto di esercitare attività libero professionali per il dipendente pubblico.

Inoltre, per tale categoria è venuta meno anche l'incompatibilità tra impiego e mera iscrizione all'albo, ove si consideri che il DPR 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili del personale, prevede tra i requisiti concorsuali ai fini dell'accesso in carriera anche l'iscrizione all'albo.

Si deve altresì ritenere che detta iscrizione ormai non è finalizzata esclusivamente all'esercizio della professione, bensì costituisce un titolo di maggiore garanzia della professionalità dell'impiegato (*dec. n. 264 del 26 novembre 1997*).

## **DINEGO DI ISCRIZIONE**

### **Albo degli Odontoiatri - accordo speciale di reciprocità (Romania)**

4. Non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ad ottenere l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri del ricorrente che, in possesso dei prescritti titoli di studio e di abilitazione, sia cittadino di uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale di reciprocità *ex art. 9 del d.lgs.C.p.S. 233/1946*, regolarmente ratificato e reso esecutivo con legge.

Con particolare riferimento alla Romania, infatti, l'art. 45 del Trattato ratificato con la legge 11 novembre 1994, n. 672 induce al convincimento che, ai fini del libero stabilimento in uno dei Paesi della Comunità Europea, il cittadino rumeno è equiparato a tutti gli effetti al cittadino comunitario.

Il comma 5, lettera a), dello stesso articolo chiarisce cosa debba intendersi per "stabilimento", precisando che con questo termine s'intende "il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi ...". Con la lettera c) la stessa norma fornisce un'ulteriore indicazione, laddove stabilisce che "le attività economiche comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale".

Deve pertanto concludersi che con il predetto accordo è stata estesa ai cittadini rumeni la libertà di stabilimento, salve talune eccezioni per attività espressamente previste dalla stessa normativa, tra le quali non è ricompreso l'esercizio della libera professione.

Erroneamente, quindi, l'Ordine ha richiamato, a motivo della sua decisione, i pareri al riguardo espressi dal Ministero degli Affari Esteri e dalla FNOMCeO, ad avviso dei quali per l'iscrizione agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri sussiste ancora per i cittadini rumeni il soddisfacimento della condizione di reciprocità di cui all'art. 9 del d. lgs. C.p.S. 233/1946. Né si può condividere l'assunto che l'accordo di cui trattasi avrebbe, in concreto, valore di atto programmatico di sostegno allo sviluppo economico e sociale della Romania, quale Paese Associato alla CEE (*dec. nn. 24 e 31 del 31 gennaio 1997*).

### **Albo degli Odontoiatri - elenco aggiunto all'albo dei medici (Rijeka-Fiume)**

5. È legittimo il provvedimento con cui l'Ordine ha respinto l'istanza di iscrizione nell'elenco aggiunto all'albo dei medici, di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, presentata da chi sia in possesso di laurea in stomatologia conseguita presso l'Università di Rijeka-Fiume (Repubblica di Croazia) in epoca compresa tra il 1993 e il 1995.

Infatti, la citata disposizione ammette alla iscrizione nel predetto elenco aggiunto esclusivamente dei dentisti, sprovvisti bensì di diploma di laurea ma abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della legge n. 943/1930; l'art. 20 citato, invece, in quanto norma transitoria non operante "a regime", è inapplicabile a quei soggetti che - al momento dell'entrata in vigore della legge n. 409/1985, istitutivo dell'Albo degli odontoiatri - non erano già iscritti nell'elenco aggiunto di cui trattasi.

Né può invocarsi, a sostegno della predetta istanza, la direttiva comunitaria 687/1978, la quale si limita a lasciare agli stati membri CEE la facoltà di consentire o meno, secondo le norme vigenti in ciascuno stato, l'esercizio della professione a cittadini non comunitari in possesso di titolo di studio conseguito nel proprio paese: l'Italia, evidentemente, non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Infine, è pure infondata l'eccezione di costituzionalità per violazione dell'art 3 Cost., in quanto l'identità di posizioni tra cittadini diversi, che il principio di eguaglianza postula quale proprio presupposto, non si ravvisa nella fattispecie in esame (*dec. n. 206 del 3 ottobre 1997*).

### **Albo degli Odontoiatri - legge 471/1988**

6. Non può essere accolta l'istanza del sanitario, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia successivamente al 28 gennaio 1980, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto

all'esercizio della professione di odontoiatra, ferma restando al contempo l'iscrizione nell'albo dei medici chirurghi, o viceversa, con conseguente iscrizione in entrambi gli albi.

Al riguardo, va tenuto presente che, con la legge 24 luglio 1985, n. 409, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra (attività in precedenza esercitata dal medico chirurgo e dal medico chirurgo specializzato in discipline odontoiatriche), in recepimento di due direttive CEE del 25 luglio 1978, la n. 78/689/CEE e la n. 78/687/CEE, concernenti l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e l'altra il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative per le attività di dentista.

Atteso che in Italia la professione di odontoiatra era in precedenza svolta esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia, l'art. 19 della direttiva 78/686/CEE aveva riconosciuto il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra a coloro i quali avessero iniziato la loro formazione universitaria al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa, ossia entro il termine del 28 gennaio 1980. In sede di recepimento della citata direttiva, la legge n. 409/85 stabilì che in prima applicazione i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al predetto termine, abilitati all'esercizio professionale, potevano optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra come contemplata nell'art. 2 della stessa legge. Detta facoltà andava esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 20, che diversificavano la posizione dei laureati in medicina e chirurgia a vantaggio degli specializzati in discipline odontoiatriche, sono state oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, in relazione ad un incidente di costituzionalità sollevato nel corso di un giudizio in cui gli attori, medici chirurghi non specializzati in discipline odontoiatriche, sostenevano di avere il diritto alla doppia iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed a quello degli odontoiatri.

La Corte, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4, 5 e 20 della legge n. 409/85, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché poter chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.

In seguito, la legge 31 ottobre 1988, n. 471 ha previsto che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge n. 409/85.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è stata chiamata ad accertare se la Repubblica Italiana con la legge n. 471 avesse violato le direttive n. 686 e 687 del 1978, consentendo, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati nell'art. 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria anche se in possesso della laurea in medicina.

Con sentenza del 1° giugno 1995 la Corte di Giustizia ha deciso che la Repubblica Italiana, prorogando nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia il termine stabilito dal citato art. 19 fino all'anno accademico 1984/85, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto articolo e dell'art. 1 della direttiva n. 78/687/CEE.

Avendo la Corte di giustizia ravvisato il contrasto tra la legge n. 471/1988 e la citata direttiva (in base alla quale il dentista, per aver il diritto ad esercitare la professione, deve possedere uno dei titoli cui si riferisce l'art. 2 della direttiva sul riconoscimento), ed avendo essa Corte affermato che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti (i cui membri siano autorizzati ad esercitare la professione solo sul territorio nazionale) che non corrisponde ad alcuna delle categorie previste dalla direttiva in materia, la predetta legge n. 471 - in conformità dei principi che regolano i rapporti tra l'ordinamento interno e quello comunitario - deve essere disapplicata dal giudice nazionale (*decisioni nn. 20-23, 30 del 31 gennaio 1997; nn. 177, 181, 185, 187-190, 192, 193 del 10 luglio 1997; n. 238 del 14 novembre 1997*).

7. È inammissibile il ricorso avverso la circolare con cui la FNMOCeO, preso atto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 38/1995, disponeva che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85 - qualora fossero stati iscritti ad entrambi gli albi professionali - dovevano essere invitati ad optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri o a quello dei medici chirurghi.

Non è infatti sufficiente, a tal fine, la richiesta di esercitare detta opzione formulata dall'Ordine provinciale di appartenenza, mancando il provvedimento - la delibera di cancellazione da uno dei due albi professionali - avverso cui proporre l'impugnativa (*dec. n. 175 del 10 luglio 1997*).

#### **Applicazione del c.d. automatismo tra condanna penale e radiazione (erroneità)**

8. È fondata la censura relativa alla illegittimità del provvedimento impugnato per avere l'Ordine assunto la decisione impugnata sulla base dell'art. 6 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, a termini del quale non può essere iscritto all'albo il soggetto che si trova nelle condizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso decreto presidenziale, quando l'Ordine - nell'assumere tale decisione - abbia ritenuto che il soggetto nei cui confronti sia stata emessa una condanna penale che comporta di diritto la radiazione non può ottenere l'iscrizione all'albo, senza che sia intervenuta la riabilitazione. Dall'iter logico-giuridico che ha condotto a respingere l'istanza di iscrizione, infatti, risulta che l'Ordine medesimo ha ritenuto tuttora vigente l'automatismo tra condanna penale e radiazione dall'albo previsto dall'art. 42 del D.P.R. 221/1950; conseguentemente applica tale principio alle iscrizioni.

In proposito, la Commissione Centrale, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 270 del 19 dicembre 1986, n. 971 del 7 luglio 1988 e n. 40 del 8 febbraio 1990, ed avuto riguardo alla legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha già in precedenti analoghe fattispecie affermato che deve ritenersi ormai insussistente il rigido rapporto di dipendenza tra la sanzione disciplinare della radiazione ed il giudizio penale. Anche la suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità dell'art. 42 del D.P.R. 221/1950, con la sentenza n. 9228 ha affermato che - alla stregua delle menzionate decisioni della Corte costituzionale, espressione ormai di un principio generale dell'ordinamento per cui ogni automatismo nell'applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali deve ritenersi in contrasto con i precetti costituzionali - non può dubitarsi della illegittimità dell'art. 42 del D.P.R. 221/1950, in quanto prevede la radiazione di diritto in conseguenza di condanne penali.

Questo principio, applicato al caso in esame, sta a significare che l'Ordine deve in via autonoma apprezzare, come accade per tutte le istanze di iscrizione, se il ricorrente è in possesso o meno dei requisiti previsti dall'art. 9 del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (*dec. n. 92 del 3 marzo 1997; n. 268 del 26 novembre 1997*).

#### **Cittadini extracomunitari - accordo di reciprocità Italia-Siria (albo degli odontoiatri)**

9. [.. È infondato il ricorso con cui il ricorrente, cittadino siriano, sostiene il proprio diritto all'iscrizione nell'albo degli odontoiatri in quanto i titoli di studio e di abilitazione professionale, conseguiti nel Paese di origine, devono ritenersi validi anche in Italia, in virtù dello scambio di note tra Italia e Siria del 1958. Infatti, la competente autorità italiana ha affermato che tale strumento rientra nel novero degli accordi speciali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 233/1946, validi esclusivamente per regolare l'esercizio della professione medica e non estensibili a quella odontoiatrica. Inoltre, quanto alla validità dei titoli conseguiti all'estero, il competente Ufficio del Ministero della Sanità ha rilevato che tali titoli non hanno alcun valore legale in Italia fino a quando non sia stato richiesto ed ottenuto il relativo riconoscimento da parte dei competenti organi accademici di Università italiane (*dec. n. 229 del 14 novembre 1997*).]<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> La Corte di Cassazione, con sentenza, n. 15078/00 del 30 novembre 2000, ha cassato senza rinvio la decisione.



## Cittadini extracomunitari - legge n. 39/1990

**10.** [È infondata la censura relativa all'errata applicazione, da parte dell'Ordine, dell'art. 10, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ad avviso del ricorrente, tale disposizione disciplina a regime la situazione dei cittadini extracomunitari, e non avrebbe invece il carattere di transitorietà attribuitole dall'Ordine.

Tuttavia, secondo l'orientamento della Commissione Centrale, la quale ha già esaminato questioni analoghe a quelle poste dal ricorrente, la tesi sulla natura di norma a regime dell'art. 10 della legge 39/1990 contrasta con il parere del Consiglio di Stato - sez. I, n. 856/95 del 5 aprile 1995, il quale, interpellato dal Ministro dell'Interno sulla portata dell'art. 10 citato, ha espresso l'avviso che dal complesso delle norme ivi contenute si evince che la disciplina, in quanto transitoria, deve intendersi riferita solo ai cittadini extracomunitari già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 39/1990.

Il parere dell'Alto consesso è del tutto aderente alla lettera della disposizione, che fa riferimento a coloro i quali abbiano conseguito in Italia la laurea od il diploma oppure abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Destinatari della norma sono quindi coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 416/1989 già possedevano i requisiti di studio, e non quelli che tale condizione avrebbero acquisito successivamente.

Da questa constatazione deriva anche la conseguenza della necessità della presenza fisica dei cittadini extracomunitari in territorio italiano a quella data. Il ricorrente, quindi, non rientra tra coloro che possono beneficiare delle eccezionali disposizioni contemplate nella legge 39/1990.

Non appare, infine, attinente il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza della Corte di Cassazione, dalla quale si evincerebbe che la legge 39/1990 non ha natura transitoria bensì carattere di norma a regime. Al riguardo, la Commissione Centrale, già in precedenti occasioni, ha rilevato che la citata sentenza non affronta la specifica questione relativa alla transitorietà o meno delle disposizioni contenute nella legge 39/1990. Piuttosto, la Suprema Corte ha esaminato la questione relativa al trattamento di reciprocità previsto dall'art. 9 del d.lgs.C.p.S. 233/1946, decidendo che per i soggetti destinatari della norma di cui all'art. 10, comma 7 della L. 39/1990 non trova applicazione il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato (*dec. nn. 18, 19, 25, 26, 29 del 31 gennaio 1997; n. 91 del 3 marzo 1997; nn. 178, 182, 184, 191 del 10 luglio 1997; nn. 222, 223, 224 del 3 ottobre 1997*).]<sup>4</sup>

**11.** Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9655/97, è fondata la censura relativa all'errata applicazione, da parte dell'Ordine, dell'art. 10, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39. Tale disposizione disciplina a regime la situazione dei cittadini extracomunitari e non riveste, quindi, carattere di norma transitoria.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che "l'art. 10 d.l. n. 416 del 1989, rubricato come *Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato*, conteneva solo quattro commi le cui disposizioni, di indiscussa natura transitoria, miravano appunto alla regolarizzazione della situazione degli extracomunitari che esercitavano attività economiche; in particolare, non conteneva alcuna disposizione relativa all'esercizio delle libere professioni. Con la legge di conversione n. 39 del 1990 l'art. 10 è risultato composto di 7 commi e la rubrica anch'essa modificata con l'aggiunta, al testo precedente, dell'espressione *Norme sulle libere professioni*, esplicitate appunto nel settimo comma che così recita: "Salvo quanto previsto al comma quinto, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni".

"Invero, se non è dubbia la finalità, perseguita dai primi sei commi, di regolarizzare in via transitoria la presenza in Italia di cittadini extracomunitari, ai quali sono posti dei termini perentori

---

<sup>4</sup> *Ma si veda, in contrario, sentenza Cass. SS. UU. civ., n. 9655/97 del 3 ottobre 1997, di cui alla massima seguente.*

per sanare la loro posizione di lavoratori autonomi, il 7° comma ha una diversa connotazione, ricollegata da un lato alla specificazione di cui alla rubrica (*Norme sulle libere professioni*), dall'altro alla mancanza di qualsiasi termine di decadenza, ed appare volto esclusivamente a rimuovere la peculiarità della disciplina delle libere professioni, sancendo il superamento del principio di cittadinanza e di reciprocità per l'iscrizione negli albi professionali. Un ulteriore elemento si rinviene nell'esordio del suddetto comma, ove si fa "salvo quanto previsto dal comma quinto", il quale pone il termine di un anno per la regolarizzazione degli extracomunitari che "svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti ... l'iscrizione in ... albi"; ne consegue che il 7° comma sembra porre una norma di carattere generale, senza limitazione di tempo o, come suol dirsi, "a regime".

In conclusione, la Corte ritiene debba "afferinarsi che l'art. 10, 7° co., L. n. 39 del 1990 contiene una disposizione, di carattere innovativo e generale, riguardante tutti i cittadini extracomunitari laureati, diplomati od abilitati, ai fini della possibilità di iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, senza prevedere ulteriori limitazioni temporali di presenza nel territorio dello Stato italiano" (*dec. nn. 230-237, 239, 240 del 14 novembre 1997, nn. 287 e 289 del 12 dicembre 1997*).

### **Cittadini extracomunitari - permesso di soggiorno per motivi umanitari e di lavoro**

**12.** È fondato il gravame del cittadino jugoslavo, laureato in medicina e specializzato presso una Università del Paese di origine, il quale - essendosi trasferito in Italia con permesso di soggiorno straordinario per motivi umanitari e avendo ottenuto la convalida della laurea in medicina presso una Università italiana - abbia proposto istanza di iscrizione all'albo provinciale dei medici chirurghi, respinta dall'Ordine.

Detto provvedimento di diniego è in violazione degli artt. 2 e 35 Cost., oltre che dell'art. 6 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali in quanto, con la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, recante la dizione "motivi umanitari lavoro e studio", il cittadino extracomunitario acquisisce il diritto di svolgere l'attività di medico anche in deroga alle disposizioni in materia di reciprocità, di cui all'art. 9 del d.lgs.C.p.S. 233/1946.

Appare infatti evidente che consentire ad un cittadino extracomunitario l'ingresso nel nostro Paese per ragioni umanitarie, impedendogli però di esercitare un'attività lavorativa consona alla sua qualificazione professionale, rappresenterebbe una palese contraddizione e vanificherebbe il riconoscimento di quei motivi umanitari che sono alla base dell'ingresso in Italia.

Dalla eccezionalità della situazione deriva che non può invocarsi, nella circostanza, il disposto di cui al citato art. 9 sulla condizione di reciprocità tra Paese ospitante e Stato di provenienza. Piuttosto, la fattispecie in esame appare più agevolmente assimilabile al trattamento che viene riservato a coloro ai quali viene riconosciuta la condizione di profugo (*dec. nn. 32 e 111 del 31 gennaio 1997*).

### **Cittadini extracomunitari - reinscrizione dopo cancellazione / sospensione temporanea della iscrizione**

**13.** È fondato il gravame del cittadino iraniano, laureato ed abilitato presso una Università italiana, nonché iscritto all'albo dei medici chirurghi ai sensi della L. 39/1990 (c.d. Legge Martelli), all'epoca in vigore, il quale - dovendo rientrare in Iran, proprio Stato di appartenenza, per ivi espletare il servizio di leva, della durata di due anni, avendo ciò comunicato all'Ordine al momento della partenza e chiesto, conseguentemente, la cancellazione dall'albo - sia rientrato in Italia, una volta assolti gli obblighi militari, ed abbia proposto istanza di reinscrizione al medesimo albo provinciale, istanza rigettata per avere l'Ordine ritenuto applicabili ad essa le medesime disposizioni relative alla prima iscrizione (la legge n. 39 non essendo più vigente).

Pertanto, il diniego è illegittimo per non avere l'Ordine preso in considerazione le ragioni che avevano indotto il ricorrente a comunicare il momentaneo rientro nel Paese d'origine, avvenuto per

cause di forza maggiore, né che l'intendimento del ricorrente - risultante dagli atti - non era quello di chiedere la cancellazione, bensì di comunicare all'Ordine di appartenenza le ragioni del suo momentaneo allontanamento dalla sede lavorativa.

In altre parole, l'Ordine avrebbe dovuto considerare che, in caso di mancato rientro nel Paese d'origine, il sanitario sarebbe stato dichiarato disertore, con prevedibili conseguenze negative per sé e per la propria famiglia. Inoltre, l'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, era stato regolarmente iscritto all'albo dei medici chirurghi; il periodo in cui, per un evidente stato di necessità, si era assentato dall'Italia, deve essere quindi considerato mera sospensione, senza perdita del diritto all'iscrizione ormai acquisito (*dec. n. 28 del 31 gennaio 1997*).

### **Elenco degli psicoterapeuti**

**14.** Non può essere accolta, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'istanza di legittimazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, quando il sanitario non abbia prodotto documentazione idonea a comprovare la preminenza e continuità della attività psicoterapeutica, risultando al contrario dagli attestati di servizio presentati che lo stesso avrebbe sempre operato a titolo gratuito e su base volontaristica.

È quindi evidente che il ricorrente, iscritto all'Albo dei medici chirurghi dal 1978, traendo il proprio sostentamento da altra attività professionale, non ha esercitato la psicoterapia in via preminente. Pertanto, è corretta la decisione di rigetto dell'istanza adottata dall'Ordine, e ciò a prescindere dalla questione, relativa alla validità del titolo di formazione acquisito, se l'Ordine abbia o meno - nel subordinare l'iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti alla frequenza di un corso di formazione che presentasse caratteri ben definiti - introdotto un requisito non stabilito dalla legge (*dec. n. 109 del 14 marzo 1997*).

**15.** È infondato il gravame con cui la ricorrente sostiene di avere titolo all'iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti, essendo in possesso di un diploma quadriennale, come previsto dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Correttamente, l'Ordine ha infatti ritenuto che l'attestato di frequenza del corso - rilasciato bensì da una scuola universitaria di specializzazione in psichiatria, ma relativamente agli a.a. dal 1980/81 al 1983/84 - non rientrasse tra i titoli contemplati nel citato art. 3, i quali sono esclusivamente quelli conseguiti a seguito di corsi attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: il titolo di cui trattasi è stato ottenuto nel precedente ordinamento e, pertanto, non può legittimare l'iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti (*dec. n. 176 del 10 luglio 1997*).

### **Incompatibilità - pubblico dipendente**

**16.** Alla luce della normativa vigente in materia di pubblico impiego, è da ritenersi superato l'orientamento per il quale la mera iscrizione all'albo professionale realizza, per il pubblico dipendente, l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 60 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Al riguardo, va infatti considerato che ormai gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese quelle dello Stato, per le quali si richiama il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219) prevedono tra i requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso alla carriera proprio l'iscrizione ad albi professionali.

Pertanto, le recenti disposizioni in tema di lavoro a tempo parziale consentono di svolgere attività libero professionale a chi, rientrando nei casi autorizzabili, opta per tale forma di impiego, dondove la compatibilità tra la posizione di pubblico dipendente e l'iscrizione all'albo. Appare evidente che - fatta eccezione per il caso del c.d. *part time* - l'esclusività del rapporto di pubblico impiego dà luogo ad incompatibilità che, tuttavia, ricorre ove sussista il concreto esercizio di altra attività, e non, in via di presunzione, per la sola iscrizione in un albo professionale.

Una diversa interpretazione del citato art. 60 del Testo unico determinerebbe problemi di legittimità costituzionale, in quanto porrebbe il cittadino pubblico dipendente nella impossibilità di partecipare a concorsi per i quali sia prevista, quale requisito per l'accesso, l'iscrizione in un albo professionale (*dec. n. 180 del 10 luglio 1997*).

## PARTE II - DISCIPLINA

### COLLEGIO GIUDICANTE

#### Commissione di disciplina degli odontoiatri (questione di legittimità costituzionale)

17. È infondata la questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva delle commissioni di disciplina degli odontoiatri, in relazione alla qualificazione dei componenti, in quanto tali commissioni sono costituite da professionisti che regolarmente, nel rispetto della vigente normativa, esercitano la professione di odontoiatra. Di conseguenza, essi hanno i requisiti oggettivi (iscrizione all'albo professionale) e soggettivi (competenza professionale) per esercitare le funzioni di giudice disciplinare. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza delle sezioni unite civili 18 maggio 1992 n. 5934, aveva già dichiarato l'insussistenza di eventuali sospetti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 409/1985 (*dec. n. 291 del 12 dicembre 1997*).

#### Completezza dell'organo

18. Non si ha violazione del principio di collegio perfetto dell'organo di disciplina quando manchino uno o più componenti dello stesso. Infatti, come si desume dal costante orientamento della Commissione Centrale, secondo cui il Consiglio direttivo dell'Ordine o del Collegio professionale, anche nello svolgimento della funzione disciplinare, non perde la sua natura di organo collegiale e, pertanto, il numero legale richiesto per la validità delle sue adunanze è dato dalla metà più uno dei componenti. D'altra parte, le norme del capo IV del regolamento 5 aprile 1950, n. 221, disponendo che nei verbali delle sedute relative ai procedimenti disciplinari devono essere indicati i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti (art. 46) e che la decisione adottata deve essere sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte (art. 47), implicitamente ammettono la legalità della seduta anche senza la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio (*dec. n. 36 del 31 gennaio 1997*).

#### Composizione del collegio giudicante

19. L'art. 39 del DPR n. 221 nulla prevede quanto alla composizione del collegio ed alla maggioranza, qualificata o non, che deve deliberare l'apertura del procedimento disciplinare (*n. 161 dell'11 giugno 1997*).

#### Principio dell'invariabilità dell'organo

20. È fondato il gravame con cui il ricorrente lamenta che la composizione del collegio giudicante è mutata nel corso del giudizio, qualora risulti dal verbale della seduta in cui è stato adottato il provvedimento disciplinare che alla fase decisionale abbia partecipato il Presidente del Consiglio direttivo, intervenuto successivamente al dibattimento svoltosi alla presenza e con l'audizione dell'incolpato. Tale circostanza inevitabilmente incide sul principio della immutabilità dell'organo giudicante, secondo il quale alla decisione devono concorrere soltanto coloro i quali, presente nelle fasi precedenti, sono in grado di valutare gli elementi emersi nel corso del dibattimento, ivi comprese le ragioni addotte dall'inquisito a sua discolora (*dec. n. 255 del 26 novembre 1997*).

**21.** È bensì vero che, se la composizione dell'organo di disciplina ha subito una modifica per effetto del rinnovo degli organi collegiali a seguito delle elezioni, il principio della immutabilità del collegio non è rispettato. Tuttavia, essendo detto principio finalizzato ad evitare che alla formazione del giudizio concorrano componenti che non hanno presenziato a tutta la discussione orale, non sussiste violazione laddove i membri presenti al dibattimento siano sempre gli stessi ed abbiano avuto piena cognizione degli atti e dei fatti (*dec. n. 291 del 12 dicembre 1997*).

### **Obbligo di astensione**

**22.** È fondato il motivo di illegittimità del provvedimento concernente la mancata astensione di un componente la commissione disciplinare la quale implicitamente rigetti l'istanza in tal senso proposta dal legale del ricorrente, a nulla rilevando che il componente interessato avesse preventivamente comunicato di astenersi dal giudizio.

Infatti, la richiesta di astensione - se accolta - comporta l'allontanamento del componente dalla seduta, dovendosi ritenere comunque inopportuna la sua presenza nel momento decisorio (*dec. n. 221 del 3 ottobre 1997*).

**23.** Non sussiste illegittimità del provvedimento impugnato per incompatibilità del Presidente del Consiglio direttivo quando risulti che questi abbia bensì partecipato all'ispezione da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare, ma in seguito si sia limitato ad effettuare l'audizione preliminare del sanitario senza presenziare al giudizio emesso nei suoi confronti (*dec. n. 256 del 26 novembre 1997*).

### **ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE**

#### **Applicabilità / inapplicabilità delle sanzioni ex art. 40 DPR n. 221/1950**

**24.** Sussiste vizio di eccesso di potere del provvedimento disciplinare, sotto il profilo dell'entità della sanzione irrogata per favoreggiamento dell'abusivismo, ove risulti agli atti che la vicenda contestata risale ad epoca precedente l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Pertanto, risulta impropria la configurazione giuridica dell'infrazione disciplinare che, ai fini dell'applicazione della sanzione, va invece ricondotta alla disciplina di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; la predetta sanzione deve, quindi, essere contenuta nel limite, di mesi sei, previsto dal terzo comma del citato art. 40 (*dec. nn. 129 e 134 del 14 marzo 1997*).

**25.** È infondato il motivo di gravame con cui si sostiene l'inapplicabilità della legge 5 febbraio 1992, n. 175 in quanto i fatti si sarebbero per lo più verificati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, mentre uno solo degli episodi contestati (emissione di presunti falsi certificati) sarebbe stato posto in essere in data successiva.

Il comportamento contestato al ricorrente e le sue responsabilità, infatti, non possono essere diversamente valutati in relazione alla circostanza che una parte delle infrazioni si sono verificate anteriormente alla vigenza della citata legge 175/1992, la cui violazione si concretizza anche con un singolo comportamento (*dec. n. 199 del 3 ottobre 1997*).

#### **Commistione tra l'attività di odontoiatra e quella di persona non abilitata**

**26.** È legittimo il provvedimento disciplinare fondato sulla base di un elemento obiettivo quale quello della commistione delle due attività, odontoiatrica ed odontotecnica, negli stessi locali, nonché sulla base di testimonianze rese da pazienti e sulla presenza nei locali, accertata dai NAS, di ben tre riuniti, corrispondente al numero dei soggetti operanti nello studio (due odontotecnici e l'odontoiatra) - studio nel quale il ricorrente sapeva essersi già verificati fatti di abusivismo.

Tali circostanze sono suscettibili di agevolare l'esercizio abusivo della professione anche senza la partecipazione attiva del sanitario, essendo a ciò sufficiente che lo stesso trascuri di porre in essere la dovuta attenzione per evitare il compimento di atti illeciti da parte dell'odontotecnico (*dec. n. 2 del 31 gennaio 1997; dec. n. 158 dell'11 giugno 1997*).

**27.** L'addebito di aver permesso e favorito l'esercizio abusivo della professione può essere sufficientemente provato dalla constatazione che, in ogni caso, il sanitario non ha posto in essere alcuna misura atta ad evitare il crearsi di condizioni favorevoli all'abusivismo. In proposito, la Commissione Centrale ha più volte affermato il principio che al professionista incombe l'obbligo, giuridico e morale, di evitare una situazione di fatto nella quale sia possibile che l'odontotecnico approfitti dei vantaggi offertigli da una determinata sistemazione (*dec. n. 2 del 31 gennaio 1997*).

**28.** È illegittimo, per mancata indicazione delle prove assunte a base della decisione, il provvedimento disciplinare con cui la commissione di disciplina censura la condotta del ricorrente in quanto "sospetta una situazione poco chiara (...): locali di proprietà di un odontotecnico, il quale pagava a percentuale le prestazioni del titolare dello studio (...) che, a parere della commissione, probabilmente non solo agiva con scarsa libertà ed indipendenza professionale, ma che poteva altresì coprire un esercizio abusivo della professione sanitaria di odontoiatra". Infatti, va richiamato al riguardo il principio, ribadito anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui il provvedimento disciplinare con il quale l'Ordine si limita ad affermare di ritenere provati i fatti addebitati non soddisfa l'esigenza della motivazione prescritta dall'art. 47 del DPR 221/1950 (*dec. n. 6 del 31 gennaio 1997*).

**29.** Non è credibile la tesi difensiva per cui il ricorrente, titolare di uno studio odontoiatrico, non ha mai nutrito il minimo sospetto sulle reali attività dell'odontotecnico con cui collaborava da lungo tempo. D'altra parte, il sospetto avanzato dal ricorrente in merito alla eventualità che l'odontotecnico abbia inteso attuare una vendetta nei suoi confronti, se fondato, rafforza ancor più l'ipotesi di rapporti di lavoro non del tutto corretti tra i soggetti che operavano nello studio (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**30.** È legittimo il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un odontoiatra, fondato sulla circostanza che i locali dove si svolgevano le attività di dentista e di odontotecnico siano ubicati nella stessa unità immobiliare - commistione, questa, che di per sé configura lesione al decoro della dignità della professione.

La tesi difensiva del ricorrente (il quale, pur ammettendo di avere in comune con l'odontotecnico l'utenza telefonica e di svolgere la sua attività in locali comunicanti attraverso una porta, sosteneva non potersi dedurre da tali elementi la commistione delle due attività) è intesa a dimostrare che con la sanzione inflitta è stata censurata una situazione che avrebbe potuto favorire l'abusivismo: ipotesi, questa, per la quale occorre una condotta concreta e non uno stato di pericolo.

Detta tesi va respinta ove l'addebito contestato riguardi la violazione "del principio dell'indipendenza, del decoro e della dignità professionale", derivante dal "mantenere il proprio studio professionale negli stessi locali ove è ubicato il laboratorio di un odontotecnico" (*dec. n. 154 dell'11 giugno 1997*).

**31.** A fronte di fatti oggettivamente non opinabili (presenza di due targhe affisse presso lo stesso immobile, una dell'odontoiatra e l'altra dell'odontotecnico; mancata richiesta di autorizzazione all'Ordine per l'affissione della targa), non può essere accolta la tesi difensiva relativa alla provvisorietà della posizione del ricorrente, dovuta al suo intendimento di acquisire lo studio solo dopo aver sperimentato l'opportunità dell'operazione. Infatti, l'intenzione di effettuare un periodo di prova non giustifica la commistione della attività di odontoiatra e di odontotecnico, quale le due targhe lasciano presumere (*dec. n. 172 dell'11 giugno 1997*).

**32.** Non è attendibile la tesi del ricorrente secondo cui la sua coabitazione con un odontotecnico nel medesimo locale che ospita lo studio odontoiatrico sia stata solo occasionale e dovuta a circostanze fortuite, in quanto causata dal mancato perfezionamento del contratto di compravendita dal quale sarebbe derivato il trasferimento in altra sede dell'odontotecnico. Tali giustificazioni non sono idonee ad escludere che, qualunque ne sia stato il motivo, la situazione determinatasi nell'ambito dello studio dentistico ha dato luogo, nei fatti, ad una forma di collaborazione tra i due soggetti che ivi operavano (*dec. n. 202 del 3 ottobre 1997*).

### **Competenza degli Ordini e Collegi in materia di abusivismo**

**33.** È infondato il gravame relativo alla falsa applicazione della legge n. 175/1992, atteso che la Commissione Centrale in analoghe occasioni ha affermato che le violazioni delle norme contenute nella predetta legge costituiscono mancanze disciplinari la cui punibilità rientra nel potere degli Ordini. A nessuna delle mancanze individuate nella predetta legge il legislatore ha inteso dare un richiamo penale. Di conseguenza, anche l'interdizione dall'esercizio della professione, prevista dall'art. 8 della citata legge, ha natura di sanzione disciplinare in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 40 del D.P.R. 221/1950 e rientra quindi nelle attribuzioni affidate agli Ordini dalla legge 175/1992.

È vero, infatti, che l'interdizione è un provvedimento di stato che nella normativa vigente compete all'autorità giudiziaria; tuttavia, una delle finalità della legge è quella di incrementare l'ambito dell'intervento degli Ordini, conferendo loro potestà di adozione di provvedimenti che in precedenza non possedevano (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997 e n. 199 del 3 ottobre 1997*).

### **Imprudenza / negligenza / omessa vigilanza**

**34.** È infondato il gravame con cui il ricorrente sostiene che la decisione assunta dall'Ordine non è sostenuta da alcuna prova, laddove risulti dalla delibera relativa alla celebrazione del procedimento disciplinare che l'Ordine, sulla base degli atti istruttori acquisiti dall'Autorità di polizia giudiziaria ed avuto riguardo a tutte le circostanze di luogo e di tempo in cui si sono verificati i fatti addebitati all'inquisito, ha raggiunto il convincimento di colpevolezza del medesimo.

Al riguardo, appaiono sufficienti, al fine di ritenere dimostrata la responsabilità del sanitario, due elementi ammessi dallo stesso nel corso del procedimento: la possibilità concreta che negli stessi locali venissero svolte le attività dell'odontoiatra e dell'odontotecnico e la limitata presenza del professionista nello studio.

In siffatte circostanze, pertanto, non appare dubbio che il sanitario, con la sua condotta superficiale ed imprudente, abbia quanto meno reso possibile, e quindi agevolato, l'esercizio abusivo della professione da parte dell'odontotecnico. Infatti, la nota esistenza del fenomeno dell'abusivismo avrebbe dovuto indurre il sanitario ad una maggiore attenzione delle situazioni che potevano verificarsi nello studio di cui era titolare. Viceversa l'aver trascurato, con la sua limitatissima presenza, di vigilare su questo aspetto che pur deve rappresentare un obbligo quanto meno morale di un sanitario, concretizza di per sé infrazione del codice di deontologia professionale.

Né può essere apprezzata la giustificazione in proposito prodotta dall'interessato nelle controdeduzioni, laddove il medesimo afferma che avrebbe dedicato poco tempo allo studio per mancanza di clientela. Ragionevolmente deve piuttosto ritenersi che questa giustificazione non sia plausibile, in quanto il maggior impegno e la costante presenza del professionista sono gli elementi per acquisire una più numerosa clientela (*dec. n. 103 del 14 marzo 1997*).

**35.** Anche quando nell'ambito di una vicenda di abusivismo, così come ricostruita dall'Ordine, l'operato dell'odontotecnico e la sua figura presentano aspetti che più opportunamente possano emergere in sede penale, tale considerazione non è idonea a scagionare il sanitario dalle sue responsabilità per omessa vigilanza della struttura - di cui era l'unico titolare.

Né il ricorrente può invocare la mancata conoscenza delle abitudini e del carattere dell'odontotecnico ove risulti che tra i due sussisteva un rapporto di stretta e lunga collaborazione protrattosi per un periodo pluriennale (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**36.** È legittimo il provvedimento con cui la commissione di disciplina, avuto riguardo agli atti istruttori in suo possesso, alle dichiarazioni rese dall'inquisito in sede di audizione e soprattutto all'esistenza di fatture sottoscritte dal sanitario dietro presentazione dell'odontotecnico, ha raggiunto il convincimento che il ricorrente con la sua condotta ha, comunque, creato condizioni tali da favorire l'esercizio abusivo della professione. Già in analoghe circostanze la Commissione Centrale ha affermato che il titolare di uno studio odontoiatrico non può ignorare che il fenomeno dell'abusivismo è riconducibile anche alla scarsa attenzione ed al tempo limitato che il sanitario colpevolmente dedica alla conduzione dello studio (*dec. n. 129 del 14 marzo 1997*).

**37.** È da ritenersi comprovato l'addebito, posto a base della sanzione irrogata dall'Ordine per non avere il sanitario vigilato adeguatamente al fine di evitare l'esercizio abusivo della professione da parte di un odontotecnico. Ciò ove sia accertata la realtà di alcune circostanze (contiguità tra studio medico e laboratorio dell'odontotecnico; detenzione, da parte di quest'ultimo, della chiave del primo; mancata chiusura al pubblico dello stesso durante le assenze del sanitario) idonee ad ingenerare - stante la confusione dei rispettivi ruoli - equivoci nei pazienti, così indotti a fruire di prestazioni mediche da parte di persona non abilitata (*dec. n. 212 del 3 ottobre 1997*).

#### **Natura della sanzione dell'interdizione ex art. 8 L. n. 175/1992**

**38.** È infondata la tesi, e la relativa eccezione di legittimità costituzionale della legge n. 175/1992, secondo il quale la misura della interdizione, non rientrando tra le sanzioni previste dall'art. 40 del DPR n. 221/1950, ha natura di pena accessoria, di competenza dell'autorità giudiziaria, e deve quindi ritenersi assorbita nella pena che sia stata comminata in detta sede.

Infatti, la legge 5 febbraio 1992, n. 175 detta una complessa disciplina intesa ad assicurare il massimo rispetto delle norme sulla deontologia professionale, anche attraverso la previsione di nuove e più rilevanti sanzioni rispetto a quelle contemplate nel DPR n. 221/1950, nel contempo ampliando i poteri degli Ordini e Collegi al fine di prevenire, attraverso un'azione di vigilanza, eventuali comportamenti scorretti. Dal complesso delle norme contenute nella legge n. 175/1992 emerge chiaramente che tutti i comportamenti contrari alle disposizioni nella materia di cui trattasi costituiscono violazioni degli obblighi disciplinari, non avendo il legislatore voluto dare rilievo penale ad alcuna delle mancanze individuate nella citata legge. Di conseguenza, anche l'interdizione dall'esercizio della professione, prevista dall'art. 8, ha natura di sanzione disciplinare, in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 40 del DPR n. 221 (*dec. n. 205 del 3 ottobre 1997*).

#### **Operazioni non consentite a persona non abilitata**

**39.** È infondato il gravame concernente la carenza istruttoria del procedimento quando la decisione impugnata si fonda, da un lato, sulla nota con cui l'Ispettorato Provinciale del Lavoro comunicava al Presidente dell'Ordine che, nel corso di un sopralluogo presso il laboratorio odontotecnico sito nell'appartamento dove era ubicato lo studio della ricorrente, due persone prive di titoli erano stati colti nell'atto di effettuare cure odontoiatriche; dall'altro lato, la circostanza che la ricorrente avesse avuto lo studio in uso gratuito da parte dell'odontotecnico - due elementi, questi, correttamente ritenuti decisivi ed idonei a provare la colpevolezza della ricorrente.

A fronte di tali precise indicazioni, la ricorrente si limita a mettere in forse la capacità professionale dell'ispettore del lavoro, in quanto non in possesso di conoscenze tecniche, di valutare se fosse in atto presso il suo studio una situazione di esercizio abusivo della professione.

Questo motivo non può essere ritenuto rilevante per escludere la responsabilità della ricorrente, in quanto la constatazione del fatto che un odontotecnico stia operando al di fuori delle proprie mansioni non richiede evidentemente una particolare competenza tecnica.



L'Ordine ha, di conseguenza, ritenuto che il sanitario non ha fornito ragioni idonee ad inficiare questo elemento probatorio, né ha chiarito i motivi che hanno determinato la concessione gratuita dello studio da parte dell'odontotecnico (*dec. n. 104 del 14 marzo 1997*).

**40.** È infondato il gravame con cui il sanitario nega di aver consentito interventi di natura odontoiatrica a persona priva di titolo, quando il giudizio di colpevolezza si fonda su fatti accertati da funzionari del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale nell'effettuazione di controlli di propria competenza (*dec. n. 164 dell'11 giugno 1997*).

**41.** È adeguatamente motivato il provvedimento disciplinare adottato sulla base sia di una prova testimoniale (l'esposto di un familiare del paziente), sia della sproporzione esistente tra l'onorario richiesto e le prestazioni asseritamente eseguite dal sanitario: questa circostanza ha assunto, a giudizio della commissione di disciplina, carattere probatorio, essendo realistico ritenere che - a fronte dell'entità del pagamento ricevuto - siano stati effettuati ulteriori interventi sanitari da persona priva di titolo (*dec. n. 197 del 3 ottobre 1997*).

**42.** Non può essere accolta la giustificazione del ricorrente il quale affermi che l'unica operazione da lui non effettuata personalmente sulla paziente era stata l'installazione di un impianto provvisorio, demandata alla propria collaboratrice infermiera professionale. Infatti, è noto che detto atto rientra nelle competenze proprie della professione medica odontoiatrica e non può essere demandata a persone non abilitate (*dec. n. 277 del 12 dicembre 1997*).

#### **Procedimento avviato in base ad esposto (valutazione della condotta del sanitario)**

**43.** In un procedimento disciplinare avviato sulla base dell'esposto di una paziente - che denunciava di aver ricevuto cure odontoiatriche, nello studio intestato al ricorrente, da persona priva dei titoli necessari - non sussiste difetto di motivazione della decisione in cui l'Ordine abbia chiaramente indicato i motivi per i quali ritiene attendibile la versione dei fatti fornita nell'esposto stesso.

Correttamente, l'organo di disciplina ha raggiunto il convincimento della colpevolezza del sanitario in base al comportamento tenuto dall'inquisito prima dell'inizio dell'azione disciplinare e alle giustificazioni dal medesimo addotte a sua discolpa.

In particolare, è significativo il tentativo del ricorrente di risolvere la vicenda attraverso un risarcimento, attuato prima dell'inizio del procedimento: avuto riguardo alle circostanze, appare quanto meno anomala la condotta di un professionista che intenda assumersi una responsabilità per danni causati a pazienti, ammettendo così la propria imperizia professionale (*dec. n. 100 del 14 marzo 1997*).

#### **MANCANZE DISCIPLINARI (NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)**

##### **Costituzione di società professionale**

**44.** È infondato l'addebito di aver costituito e partecipato alla gestione di società avente ad oggetto la prestazione di cure infermieristiche, in quanto - alla luce della recente normativa, introdotta dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha abrogato l'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 - è venuta meno la posizione di contrasto con la stessa legge n. 1815 (*dec. n. 265 del 26 novembre 1997*).

##### **Dipendenza psicologica del paziente nei confronti del medico curante**

**45.** È censurabile il comportamento del medico a causa del quale si sia determinata una situazione complessa, che vede coinvolti il paziente, i suoi familiari e conoscenti, il medico stesso. Inoltre, l'aver curato mediante coabitazione in casa del paziente una indubbia dipendenza tra questi ed il sanitario ha determinato una pretesa economica non rientrante nelle normali richieste per

prestazioni terapeutiche. Non appare corretta l'esclusività del rapporto con il paziente, talché questi diviene anche una fonte di sostentamento per il medico (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Disponibilità del sanitario nei confronti dei genitori di pazienti**

**46.** È legittimo il provvedimento con cui l'Ordine irroghi la sanzione dell'avvertimento al sanitario che abbia mancato di dimostrare la dovuta disponibilità e solerzia nei confronti dei genitori di un paziente minore. Infatti, non assolve adeguatamente ai suoi doveri di medico il medico che ometta di adempiere all'obbligo morale di attenuare l'ansia dei genitori del paziente, mostrando scarsa comprensione nei confronti delle loro preoccupazioni.

Viceversa, se il ricorrente non avesse ritardato il proprio intervento, avrebbe con la propria presenza restituito ai parenti quella tranquillità che essi richiedevano. La delibera impugnata è stata, infatti, così motivata: "Dal punto di vista deontologico si rileva però che non vi è stata quella totale disponibilità e solerzia, nei confronti di un bambino, che sono il cardine del corretto esercizio della professione medica. Indipendentemente dall'esito di un suo personale intervento prima della visita ambulatoriale (...), egli doveva sentire l'obbligo morale di corrispondere all'ansia ed alla pressione dei genitori".

Appare, quindi, evidente l'iter logico-giuridico percorso dall'Ordine nel procedimento disciplinare, nel quale è stato raggiunto il convincimento che il comportamento del sanitario, pur non violando gli obblighi previsti dalla vigente normativa nella pediatria di base, si è posto, tuttavia, in contrasto con il codice deontologico (*dec. n. 42 del 31 gennaio 1997*).

### **Incapacità professionale (rilevanza disciplinare)**

**47.** Nelle mancanze disciplinari non rientra l'incapacità professionale del sanitario. La valutazione di questo elemento, pur indispensabile ai fini della permanenza della iscrizione nell'Albo quale condizione per l'esercizio della professione, non trova la sua sede naturale nell'azione disciplinare, bensì dovrebbe essere verificata in un diverso istituto con procedimento finalizzato ad un giudizio di idoneità.

Infatti, non può ravvisarsi l'elemento intenzionale del dolo nella condotta del sanitario, medico omeopata, alle cui cure si sottoponga - abbandonando la terapia tradizionale - una paziente sofferente di una forma grave di retto-colite ulcerosa, malattia che, in seguito al suo riacutizzarsi, sia stata poi diagnosticata come diarrea muco-ematica con progressivo deterioramento delle condizioni generali ed altri gravi sintomi; tale quadro clinico, con numerosi ricoveri e diverse ricadute, nonché varie complicazioni, tra cui l'allergia a farmaci, aveva indotto la paziente a voler provare una cura omeopatica, il cui esito era stato del tutto negativo, fino al decesso della paziente stessa. Non si ha una condotta dolosa ove sia possibile riscontrare, negli atti del procedimento penale e di quello disciplinare e nelle testimonianze anche di parenti della paziente, la disponibilità manifestata dal sanitario nei confronti della paziente e dei suoi parenti, nonché l'assoluta mancanza di interesse, anche economico, da parte del sanitario medesimo.

Piuttosto, la vicenda s'inquadra in un contesto in cui l'assoluta fiducia dei parenti coinvolge oltre i normali limiti il sanitario, il quale si sia assunto responsabilità che sono andate oltre le sue capacità professionali. L'organo di disciplina si è formato il convincimento che la presunzione e l'imperizia del sanitario hanno determinato la morte della paziente e questa condotta, secondo l'Ordine, ha gravemente compromesso la reputazione del sanitario e la dignità della classe medica, tanto da renderla meritevole della sanzione della radiazione.

Detto iter logico-giuridico risulterebbe del tutto corretto ove alla capacità professionale potesse essere assegnata una rilevanza disciplinare.

Tuttavia, allo stato, sotto il profilo della correttezza deontologica della condotta del sanitario, possono assumere rilievo solo forme di negligenza (quale, ad esempio, una presunzione per la quale il sanitario non avverta la necessità di coinvolgere altri colleghi e di informare i parenti sulla gravità della situazione, della quale lo stesso abbia ammesso di essersi reso conto).

Questo estremo di colpevolezza, sia pur grave, non è però sufficiente per sostenere l'adozione della misura massima tra le sanzioni contemplate dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Viceversa, in casi analoghi risulterebbe adeguata l'irrogazione della sanzione immediatamente inferiore della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di sei mesi (*dec. n. 54 del 31 gennaio 1997*).

### **Intermediazione lavorativa / divieto di esercitare la professione in forma societaria**

**48.** È infondato il motivo di gravame con cui i ricorrenti tendono a sottrarre al potere disciplinare del Collegio l'apprezzamento della propria condotta, rientrando, secondo la loro tesi, nella violazione della legge in materia di esercizio di attività professionale e di intermediazione lavorativa.

Infatti, a parte le valutazioni che in altra competente sede possono essere effettuate sulla complessiva condotta degli incolpati, ai fini disciplinari assume senz'altro rilievo la circostanza che attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata i ricorrenti attuavano prestazioni sanitarie per interposta persona.

È proprio tale condotta ad essere suscettibile dell'intervento disciplinare del Collegio, sussistendo una palese violazione del codice deontologico laddove le prestazioni sanitarie, per il rapporto di fiducia che lega paziente e libero professionista, non siano eseguite da colui che tale incarico si assume. Il sistema adottato dai ricorrenti viola proprio tale principio deontologico, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2127 e 2232 del codice civile, nonché con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Al riguardo, non sembra attinente, ai fini della responsabilità disciplinare, il richiamo alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina degli studi di assistenza e consulenza.

Conseguentemente appare legittimo il convincimento di colpevolezza raggiunto nei confronti dei ricorrenti, i quali, svolgendo un'attività professionale in forma societaria, hanno posto in essere una condotta contraria alle norme di deontologia professionale in tema di assistenza infermieristica (*dec. n. 88 del 3 marzo 1997; n. 267 del 26 novembre 1997*).

### **Irregolare fatturazione delle prestazioni eseguite**

**49.** L'aver emesso fattura per un importo inferiore a quello ricevuto costituisce violazione del codice deontologico, in quanto disdicevole per il decoro della categoria professionale; né può essere accolta a discolta del sanitario la giustificazione relativa all'avvenuto condono fiscale (*dec. n. 162 dell'11 giugno 1997*).

### **Mancata somministrazione di sedativi**

**50.** Sono fondati gli addebiti contestati al sanitario di essersi rifiutato ripetutamente, senza valida giustificazione, di prescrivere morfina a paziente affetto da tumore, nonostante le indicazioni in tal senso contenute nella lettera di dimissione ospedaliera, e di aver delegato la moglie a verificare il carattere di urgenza delle chiamate telefoniche, denotando, nel caso di specie, mancanza di sensibilità ed umanità; ciò tanto più ove il rifiuto di prescrivere morfina sia dovuto al fatto che il ricorrente era colpevolmente sprovvisto del ricettario per le sostanze stupefacenti, mentre la necessità di alleviare le sofferenze di un malato terminale avrebbe richiesto la somministrazione di efficaci sedativi, e ciò anche indipendentemente dalla conoscenza delle prescrizioni ospedaliere. Inoltre, il fatto di demandare abitualmente a terzi la valutazione dell'urgenza delle richieste di intervento è da considerarsi come abdicazione alle responsabilità proprie del medico (*dec. n. 116 del 14 marzo 1997*).

### **Millantato rapporto di lavoro con Istituto per i tumori**

**51.** Costituisce illecito disciplinare avere utilizzato, senza che sussistesse in realtà alcun rapporto con l'Istituto per i tumori, carta intestata recante tale dicitura. Né il sanitario può invocare a sua discolpa la previsione di una collaborazione con l'Istituto stesso (*dec. n. 162 dell'11 giugno 1997*).

### **Prescrizione di farmaci a scopo sperimentale**

**52.** È illegittimo il provvedimento adottato dall'Ordine sull'erroneo presupposto che il sanitario abbia rilasciato, in qualità di medico sportivo, una ricetta per farmaci anabolizzanti ad atleti da lui seguiti, laddove risulti invece che tale atto non avesse natura di prescrizione ma di semplice richiesta di acquisto di medicinali nell'ambito di una ricerca sperimentale debitamente autorizzata dagli organi competenti (*dec. n. 114 del 14 marzo 1997*).

### **Procacciamento di clientela a mezzo di convenzione**

**53.** È fondato l'addebito di aver stipulato un contratto per l'effettuazione di prestazioni a tariffe prestabilite nei confronti di clientela convenzionata, senza autorizzazione dell'Ordine di appartenenza, in quanto ciò costituisce un mezzo per il procacciamento della clientela in modo lesivo dei principi deontologici.

Infatti, tale iniziativa è lesiva del decoro e della dignità professionale per la sola circostanza che la convenzione limita l'autonomia del professionista, prestabilendo prestazioni e relative tariffe; in sostanza, con la stipulazione della convenzione il sanitario assume l'obbligo di riconoscere trattamenti di favore nei confronti di taluni pazienti, con ciò favorendo tra l'altro l'accesso ad un maggior numero di utenti (*dec. n. 211 del 3 ottobre 1997*).

### **Segreto professionale**

**54.** Lo stato di salute del paziente non può essere invocato quale causa di giustificazione del medico che consegna ad un terzo la certificazione relativa al paziente medesimo, né può essere lasciata al sanitario la discrezionalità di stabilire se sussistano le condizioni per derogare al principio del segreto professionale (*dec. n. 272 del 12 dicembre 1997*).

### **Sensibilità del sanitario nei confronti dei pazienti**

**55.** Correttamente l'Ordine ha colpito, con un provvedimento sanzionatorio, alcuni aspetti comportamentali del sanitario che abbiano dimostrato scarsa sensibilità nei confronti dell'assistito e dei suoi pazienti. A fronte di questa contestazione, della quale i fatti addebitati sono la manifestazione esteriore, non valgono le argomentazioni opposte dal ricorrente e tendenti piuttosto ad inquadrare gli avvenimenti in schemi squisitamente formali e burocratici, senza con ciò incidere nella sostanza del comportamento che l'Ordine ha inteso censurare.

Ciò tanto più ove dal verbale della seduta disciplinare risultino da una parte le contraddizioni delle versioni fornite dall'interessato sull'accaduto nel corso del procedimento e dall'altra la circostanza che comunque il medesimo ha operato trascurando quella sensibilità che deve caratterizzare il comportamento del sanitario (*dec. n. 116 del 14 marzo 1997*).

### **Servizio di guardia medica**

**56.** L'ammissione dei fatti oggetto della contestazione di addebito da parte della ricorrente - pur invocando a sua discolpa le difficili condizioni di svolgimento del servizio di guardia medica - rende infondati i motivi di gravame relativi al travisamento degli stessi ed al difetto di motivazione.

Tuttavia, possono essere prese in considerazione, quale attenuante della condotta tenuta dalla ricorrente, le circostanze dalla stessa addotte circa le particolari condizioni in cui si svolge il servizio di guardia medica e nello stress psico-fisico che lo stesso comporta. Tali circostanze possono far ritenere equo la riduzione della sanzione alla censura (*dec. n. 115 del 14 marzo 1997*).

**57.** È legittimo il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del sanitario per non aver corrisposto, quale medico di guardia, ad una richiesta di intervento - comportamento che peraltro trova un precedente in altra analoga circostanza. La contestazione della recidiva è stata correttamente effettuata dall'Ordine, al fine di inquadrare la condotta del sanitario in un modo di operare non episodico (*dec. n. 276 del 12 dicembre 1997*).

#### **Suggestione esercitata da informatore farmaceutico**

**58.** È illegittima la sanzione comminata al sanitario per non avere denunciato all'Ordine l'opera di suggestione esercitata nei suoi confronti da un informatore farmaceutico. Non è infatti possibile inquadrare tale fattispecie in una infrazione al Codice deontologico, né comprendere a quali fini l'Ordine abbia ritenuto di dover essere destinatario di una denuncia cui non avrebbe potuto dare un seguito sotto il profilo disciplinare, atteso che il predetto soggetto non è un iscritto all'albo professionale. Nemmeno può essere censurato il sanitario che, correttamente, abbia denunciato all'Autorità giudiziaria l'episodio di cui trattasi, adempiendo così all'obbligo postogli dall'art. 331 del codice di procedura penale (*dec. n. 195 del 10 luglio 1997*).

#### **Trascuratezza nell'esercizio della professione / scarsa attenzione ai pazienti**

**59.** È indice di trascuratezza nell'esercizio della professione e di scarsa attenzione alla persona dei propri pazienti la condotta del sanitario che, dopo aver eseguito una visita domiciliare, ha richiesto un compenso malgrado la paziente fosse una propria mutuata, giustificando tale errore con la circostanza di essere stato da lei chiamato dopo le ore 21 al proprio recapito telefonico privato, che egli aveva reso noto esclusivamente ai propri pazienti privati.

La predetta condotta attesta scarsa diligenza, essendo sintomatica, al riguardo, la circostanza che il sanitario confonda la natura dei propri assistiti, non essendo in grado di individuare quali siano privati e quali mutuati (*dec. n. 273 del 12 dicembre 1997*).

#### **Uso di titoli e dizioni non veritiere**

**60.** L'uso di titoli e dizioni non veritiere sul ricettario costituisce violazione del codice deontologico, in quanto disdicevole per il decoro della categoria professionale; né può essere accolta la giustificazione dell'uso dei titoli a mero scopo di vanteria (*dec. n. 162 dell'11 giugno 1997*).

### **MANCANZE DISCIPLINARI (NEI RAPPORTI CON COLLEGHI)**

#### **Dichiarazioni lesive del prestigio della categoria**

**61.** È legittimo il provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un sanitario che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio della categoria, in quanto effettuate senza fornire alcuna prova documentale sulla realtà delle stesse, integrando così un comportamento quanto meno incauto. È infatti ovvio che allorquando si insinuano sospetti sull'operato di alcuni professionisti occorra avere sufficienti prove a supporto delle proprie affermazioni, non potendosi riferire personali impressioni.

Inoltre, è disdicevole che l'intervista, vista la rilevanza esterna del suo contenuto, sia stata rilasciata per telefono e che l'intervistato non si sia poi preoccupato di verificare le bozze di stampa.

Né può costituire discolta l'intendimento, professato dal sanitario, di sollecitare l'Ordine ad intervenire per indagare su fatti disdicevoli al decoro della categoria: secondo una prudente condotta, queste denunce all'Ordine vanno operate con riservatezza e non attraverso gli organi di stampa (*dec. n. 291 del 12 dicembre 1997*).

#### **Dissidio con un collega**

**62.** L'aver reso di pubblico dominio - a mezzo dichiarazioni rilasciate, anche a guisa di replica, alla stampa - una controversia con alcuni colleghi per un caso di fecondazione artificiale, avendo di conseguenza tenuto un comportamento disdicevole al decoro professionale, nonché idoneo - a prescindere dai contenuti della diatriba - a ledere pubblicamente la dignità della classe medica, in contrasto con la deontologia medica, costituisce addebito meritevole di essere sanzionato con un provvedimento di censura, la cui legittimità viene però meno ove l'Ordine non abbia tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'interessato non si è potuto sottrarre dall'esprimere la propria opinione sulla vicenda sia per la sua posizione di sanitario operante nella stessa struttura nella quale si sono svolti gli eventi, sia per la sua attività di editorialista di un quotidiano nazionale.

In particolare, risultando dagli atti del procedimento che il ricorrente era personalmente coinvolto nella vicenda oggetto di dichiarazione da parte del collega, donde la necessità di opporre i suoi argomenti alle notizie fornite da questi; ciò allo scopo di distinguere la propria posizione da quella del collega medesimo, al quale poteva essere accomunato stante la sua presenza nella stessa struttura).

Ove tali ragioni, addotte dal ricorrente a propria discolta, non siano adeguatamente apprezzate dalla Commissione di disciplina, una siffatta mancanza rende illegittimo il provvedimento disciplinare (*dec. n. 67 del 31 gennaio 1997*).

**63.** L'aver reso di pubblico dominio - a mezzo dichiarazioni rilasciate, anche a guisa di replica, alla stampa - una controversia con alcuni colleghi per un caso di fecondazione artificiale, avendo di conseguenza tenuto un comportamento disdicevole al decoro professionale, nonché idoneo - a prescindere dai contenuti della diatriba - a ledere pubblicamente la dignità della classe medica, in contrasto con la deontologia medica, costituisce addebito meritevole di essere sanzionato con un provvedimento di censura, la cui legittimità viene però meno ove l'Ordine non abbia tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l'interessato non si è potuto sottrarre dall'esprimere la propria opinione sulla vicenda sia per la sua posizione di sanitario operante nella stessa struttura nella quale si sono svolti gli eventi, sia per la sua attività di editorialista di un quotidiano nazionale (in particolare, risultando dagli atti del procedimento che il ricorrente era personalmente coinvolto nella vicenda oggetto di dichiarazione da parte del collega, donde la necessità di opporre i suoi argomenti alle notizie fornite da questi; ciò allo scopo di distinguere la propria posizione da quella del collega medesimo, al quale poteva essere accomunato stante la sua presenza nella stessa struttura). Ove tali ragioni, addotte dal ricorrente a propria discolta, non siano adeguatamente apprezzate dalla Commissione di disciplina, una siffatta mancanza rende illegittimo il provvedimento disciplinare (*dec. n. 68 del 31 gennaio 1997*).

**64.** È legittimo il provvedimento disciplinare adottato per sanzionare la condotta imprudente del sanitario che, con dichiarazioni rese alla stampa ed altri interventi, abbia manifestato propri convincimenti non supportati da prove certe, ma unicamente finalizzati a discreditarlo un collega (*dec. n. 246 del 14 novembre 1997*).

### **Limiti della libertà di opinione**

**65.** È infondato il ricorso con cui il sanitario sostiene che siano stati violati i principi costituzionali sulla libertà di stampa e di opinione, laddove l'organo di disciplina ha ravvisato un'infrazione del codice deontologico per avere l'inculpato rivolto apprezzamenti lesivi del decoro dei colleghi, come provato da taluni inequivocabili passi di un articolo a sua firma.

È pertanto corretto l'iter logico-giuridico seguito dalla commissione disciplinare, in quanto non venga messo in discussione il principio della libera espressione del pensiero, bensì il modo con cui tale pensiero è stato espresso; la sanzione dell'avvertimento, irrogata nella specie, appare quindi provvedimento idoneo a rappresentare un invito al sanitario affinché i suoi comportamenti si mantengano nei limiti naturali della libertà di opinione (*dec. n. 254 del 26 novembre 1997*).

## **MANCANZE DISCIPLINARI (FARMACIA E FARMACI)**

### **Affidamento ad altro collega della gestione del dispensario**

**66.** È infondato il motivo di ricorso addotto dal farmacista sanzionato per l'illecita detenzione di medicinali scaduti, il quale abbia affidato ad altro collega la gestione tecnico-professionale del dispensario: il titolare di una farmacia, infatti, non può delegare ad altri le proprie responsabilità e, in ogni caso, deve esercitare un'attenta vigilanza al fine di evitare condotte contrarie alle regole che disciplinano l'esercizio della professione (*dec. n. 256 del 26 novembre 1997*).

### **Detenzione di medicinali scaduti**

**67.** È infondato il ricorso con cui si afferma l'insussistenza dell'addebito di detenzione di medicinali scaduti, ricorso motivato sulla base di sentenze della Corte Costituzionale in materia di depenalizzazione della vendita di alimenti scaduti. È quindi legittima la sanzione comminata dall'Ordine sulla base di verbale del Servizio ispettivo della competente USL, nel quale siano dettagliatamente indicati ed invidiati i farmaci scaduti detenuti nella farmacia, circostanza avverso la quale la ricorrente non abbia prodotto prove per inficiarne la realtà.

Né è fondata la tesi per cui tale comportamento sarebbe irrilevante sotto il profilo disciplinare, non costituendo la detenzione di medicinali scaduti un illecito penale: è pacifico, infatti, che con il provvedimento disciplinare, a differenza di quello penale, si puniscono fatti e comportamenti non specificamente previsti da singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale, cioè fatti e comportamenti che, sotto un qualunque aspetto, violano i propri doveri d'ufficio o professionali. Di conseguenza, fatti non apprezzati in sede penale ben possono essere ritenuti oggetto di giudizio disciplinare (*dec. n. 256 del 26 novembre 1997*).

### **Somministrazione di medicinale non registrato in Italia**

**68.** La somministrazione di medicinale non registrato in Italia costituisce comportamento censurabile, allorquando il sanitario non dimostri di aver edotto con chiarezza il paziente sulla identità del prodotto somministrato con quello consigliato (*dec. n. 162 dell'11 giugno 1997*).

## **POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI**

### **In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente**

**69.** È infondato il motivo di gravame secondo il quale l'Ordine sarebbe incompetente a sanzionare un comportamento che attiene esclusivamente al rapporto di pubblico dipendente. La Commissione Centrale ha affermato costantemente il principio che l'iscrizione all'albo professionale del sanitario pubblico dipendente determina la sua soggezione sia all'ordinamento professionale che a quello dell'Amministrazione cui appartiene; di conseguenza, l'Ordine è competente a giudicare dei comportamenti del predetto sanitario quando allo stesso vengono addebitati fatti comunque disdicevoli al decoro professionale.

Infatti, la funzione essenziale dell'Ordine, secondo l'orientamento della Commissione Centrale, è quella di vigilare affinché qualsiasi manifestazione nella condotta del proprio iscritto, avente rilevanza esterna, non confligga con le regole di deontologia professionale, alle quali non può sottrarsi il sanitario legato da rapporto d'impiego (*dec. n. 216 del 3 ottobre 1997*).

## **PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE**

### **Non applicabilità del termine di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241**

**70.** Sono infondate le censure relative alla intempestività dell'azione disciplinare rispetto alla conoscenza degli abusi ed alla mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A parte la constatazione che l'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 221/1950, si prescrive entro cinque anni, non è attinente il richiamo operato dalle ricorrenti al termine indicato dall'art. 2 della legge 241/1990. È pacifico, infatti, che il termine di trenta giorni ivi previsto trova applicazione solo in assenza di regolamenti che determinino il tempo entro cui l'Amministrazione deve provvedere. Questa norma non riguarda i procedimenti disciplinari, che trovano la loro disciplina in apposite norme, tanto che per giurisprudenza costante tali procedimenti sono denominati tipici (*dec. n. 88 del 3 marzo 1997*).

### **Non applicabilità dell'istituto della estinzione del procedimento**

**71.** È infondato il motivo di gravame concernente l'estinzione del procedimento per decorrenza del termine di novanta giorni dall'ultimo atto istruttorio. Infatti, non è attinente alla materia che qui interessa il riferimento all'art. 120 del T.U. degli impiegati civili dello stato 10 gennaio 1957, n. 3, atteso che il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie trova espressa regolamentazione nel D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Pendenza del procedimento penale: effetti sulla prescrizione <sup>5</sup>**

#### **PROCEDIMENTO**

##### **Audizione preliminare**

**72.** La mancata audizione del sanitario su tutti gli addebiti contestati, da effettuare prima di iniziare il procedimento disciplinare, in violazione di quanto dispone l'art. 39 del D.P.R. 221/1950, genera, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, una inammissibile violazione del principio del contraddittorio e conseguentemente tutti gli atti successivi del procedimento disciplinare devono ritenersi viziati (*dec. n. 78 del 3 marzo 1997*).

**73.** È illegittimo il provvedimento impugnato ove, in violazione dell'art.39 del D.P.R. 221/1950, non sia stata disposta l'audizione preliminare del sanitario. Né tale omissione può ritenersi irrilevante (come affermato dall'Ordine resistente) per il fatto che il procedimento è stato aperto e contestualmente sospeso nelle more della definizione del giudizio penale. L'inizio del procedimento disciplinare deve necessariamente essere preceduto dall'audizione del sanitario; non v'è ragione per cui tale fase possa essere omessa solo perché l'inizio del procedimento venga differito in presenza dell'azione penale per lo stesso fatto.

Infatti, una volta definito il giudizio penale, il procedimento disciplinare prosegue se già iniziato o viene archiviato. La previa audizione, quindi, o è avvenuta prima della sospensione del procedimento o deve essere effettuata nel momento in cui questo viene attivato al termine della sospensione. In ogni caso, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, la mancata audizione preliminare del sanitario integra un'insanabile inosservanza del principio del contraddittorio e, conseguentemente, tutti gli atti del procedimento disciplinare devono ritenersi viziati (*dec. n. 142 del 9 maggio 1997; n. 219 del 3 ottobre 1997*).

**74.** È infondato il motivo concernente la mancata audizione dell'interessato ove, dagli atti acquisiti al procedimento, risulti che prima dell'apertura del procedimento il ricorrente è stato ripetutamente convocato (in particolare, accogliendo l'Ordine una mera richiesta di differimento della convocazione, per sentire il ricorrente in merito ad ulteriori fatti che potrebbero avere rilevanza

---

<sup>5</sup> v. *supra*, voce INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE



disciplinare emersi dall' incarto penale). Né rileva la circostanza che il sanitario non si sia presentato al colloquio, in quanto l'Ordine con la convocazione ha assolto all'obbligo di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Comunicazioni dell'Ordine**

**75.** È infondata la censura di illegittimità del procedimento disciplinare e della decisione impugnata per violazione degli artt. 39 e 47 del DPR n. 221/1950, per irregolarità della notifica non avvenuta tramite ufficiale giudiziario, in quanto le norme menzionate prevedono rispettivamente che al sanitario deve essere notificata l'apertura a suo carico del procedimento disciplinare e la decisione assunta; l'art. 79 dello stesso DPR stabilisce "le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle stesse non sia diversamente disposto".

Né l'art. 39, né l'art. 47 specificano lo strumento attraverso il quale va effettuata la comunicazione degli eventi nella norma stessa contemplati, per cui le modalità adoperate nella specie debbono ritenersi sufficienti (*dec. n. 134 del 9 maggio 1997*).

**76.** È infondata la censura di illegittimità del provvedimento impugnato per non aver l'Ordine comunicato al difensore del ricorrente la data del giudizio disciplinare. Infatti, l'art. 39 del DPR n. 221 prevede che la notifica del luogo, giorno ed ora del giudizio venga effettuata solo nei confronti dell'interessato: sarà quest'ultimo, ove intenda farsi assistere da un difensore di fiducia, a contattare il suo legale (*dec. n. 167 dell'11 giugno 1997*).

**77.** È infondato il motivo di ricorso attinente alla pretesa violazione dell'art. 49 del DPR n. 221, per avere l'Ordine inviato la comunicazione del provvedimento disciplinare anche alla USL e alla Federazione nazionale di competenza. È infatti evidente che le Autorità menzionate nel citato art. 49 sono quelle alle quali il provvedimento va tassativamente notificato, pena la nullità del procedimento. Tuttavia, nulla vieta all'Ordine di inviare comunicazioni dell'esito del procedimento stesso, per semplice conoscenza, ad altri organi (*dec. n. 259 del 26 novembre 1997*).

### **Contestazione degli addebiti**

**78.** In relazione alla circostanza che il comportamento del ricorrente non è stato contestato all'interessato, la giurisprudenza del Consiglio di Stato - cui la Commissione Centrale si è sempre uniformata - ha costantemente affermato che la mancata contestazione degli addebiti, impedendo all'incolpato alla propria difesa viola il principio fondamentale del contraddittorio e comporta, pertanto, l'annullamento del provvedimento disciplinare adottato (*dec. n. 119 del 14 marzo 1997*).

**79.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancata circostanziata menzione degli addebiti quando risulti che al ricorrente è stato contestato di aver favorito l'esercizio abusivo della professione medica da parte di persona e presso uno studio medico specificamente indicati.

Tale contestazione contiene un chiaro riferimento all'ipotesi di comportamento deontologicamente scorretto da cui trae origine l'azione disciplinare. Di conseguenza, l'incolpato è stato messo nelle condizioni di opporre le proprie ragioni e di fornire nel corso del procedimento così attivato le opportune giustificazioni (*dec. n. 129 del 14 marzo 1997*).

**80.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancata circostanziata menzione degli addebiti quando risulti che l'atto di contestazione contiene un chiaro riferimento ai fatti da cui trae origine l'azione disciplinare e, inoltre, la realtà degli stessi non possa essere disconosciuta in quanto esplicitamente ammessa dal ricorrente medesimo, per cui nei suoi confronti non si possa ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa (*dec. n. 168 dell'11 giugno 1997*).

**81.** È infondata la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 39 del DPR n. 221/1950 per genericità della contestazione degli addebiti, essendosi l'Ordine limitato a far riferimento alle norme violate, quando risulti dagli atti del procedimento che il ricorrente aveva piena conoscenza dei fatti da cui traeva origine l'azione disciplinare.

Come più volte affermato dalla Commissione Centrale, l'obbligo della menzione circostanziata degli addebiti di cui all'art. 39 del DPR n. 221/1950, essendo dettato a tutela del diritto di difesa dell'inquisito, deve ritenersi assolto allorquando il medesimo sia consapevole dell'accusa, ciò che lo pone in grado di difendersi (*dec. n. 220 del 3 ottobre 1997; n. 226 del 14 novembre 1997; n. 253 del 26 novembre 1997*).

**82.** Sempre in base al principio affermato in materia dalla Commissione Centrale, l'obbligo della menzione circostanziata degli addebiti di cui all'art. 39 del DPR n. 221/1950, essendo dettato a tutela del diritto di difesa dell'inquisito al fine di metterlo nelle condizioni di opporre le proprie ragioni, non esige che l'indicazione dei fatti per i quali si procede sia minuziosa, essendo sufficiente che sia tale da rendere palesi gli addebiti che vengono mossi e da consentire all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni.

Tali condizioni ricorrono senz'altro ove dagli atti risulti inequivocabilmente che l'Ordine, avendo aperto e sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, abbia inteso - una volta esaurito quest'ultimo - perseguire il sanitario per gli stessi fatti oggetto della sentenza penale, richiamata nella convocazione (*dec. n. 245 del 14 novembre 1997*).

**83.** Non sussiste difformità dell'addebito per cui è irrogata la sanzione rispetto a quello originario quando risulti che tutti gli atti compiuti dall'Ordine prima della delibera di avvio del procedimento disciplinare rientrano in una fase chiaramente intesa a raccogliere ogni elemento utile per l'accertamento delle responsabilità del sanitario, trattandosi quindi di una fase istruttoria nell'ambito della quale la comunicazione diretta all'interessato si configura come mera informazione con lo scopo di porlo, fin dal momento delle verifiche preliminari, nelle condizioni di produrre elementi a sua discolpa.

Correttamente, pertanto, la contestazione degli addebiti per i quali è stato deciso di dar luogo al procedimento disciplinare è stata formulata dopo l'espletamento degli adempimenti indicati nell'art. 39, primo comma (*dec. n. 226 del 14 novembre 1997*).

### **Escussione di testi**

**84.** Va respinto il gravame con cui il sanitario lamenta che la commissione di disciplina ha basato il proprio convincimento solo sulle testimonianze di alcuni pazienti, senza ammettere altri testi a difesa. Infatti, secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, nel procedimento disciplinare non sussiste da parte dell'Ordine alcun vincolo in ordine all'acquisizione delle testimonianze ed alla modalità di assunzione dei testi o di eventuali confronti degli stessi con l'incolpato. Di conseguenza, l'apprezzamento sull'attendibilità delle testimonianze e delle prove in generale rientra nella discrezionalità dell'organo di disciplina (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

### **Inosservanza delle formalità previste dall'art. 39 DPR n. 221/1950**

**85.** È fondata la censura di illegittimità mossa al provvedimento impugnato per aver l'Ordine attivato un nuovo procedimento disciplinare, dopo averne archiviato uno precedente, senza rispettare le norme in tema di inizio dell'azione disciplinare, omettendo, tra l'altro, l'audizione preliminare.

Infatti, l'instaurazione di un nuovo procedimento ha determinato l'impossibilità di tener conto degli atti compiuti in occasione del primo procedimento disciplinare. Pertanto, l'Ordine avrebbe dovuto ripercorrere tutto l'iter procedimentale, iniziando con l'audizione del sanitario, ai sensi dell'art. 39 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

---

L'inosservanza dell'art. 39 citato, come costantemente affermato dalla Commissione centrale, rende illegittimo il provvedimento disciplinare, trattandosi di formalità essenziali prescritte a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato (*dec. n. 47 del 31 gennaio 1997*).

**86.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancata contestazione degli addebiti, nonché alla mancata convocazione per la seduta disciplinare quando risulti agli atti che l'Ordine ha regolarmente comunicato la delibera assunta dalla commissione di disciplina di avvio dell'azione disciplinare, con indicazione dell'addebito contestato al sanitario.

Inoltre, dal verbale della seduta nella quale si è celebrato il procedimento, risulta che su richiesta dell'incolpato la data del giudizio disciplinare viene posticipata per motivi matrimoniali. Quindi, a prescindere dall'esistenza o meno di una formale comunicazione di invito, l'Ordine, con la indicazione di una nuova seduta (per di più in accoglimento di un'esigenza della parte), ha assicurato al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa. Del resto, la presenza del sanitario al dibattimento dimostra che questi ha potuto approntare senza limiti la sua difesa (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**87.** Nessuna norma prescrive che il presidente dell'Ordine debba produrre una relazione scritta in merito alle conclusioni dell'audizione preliminare, limitandosi l'art. 39 del DPR n. 221 a prevedere che il presidente stesso riferisca al consiglio di disciplina (*n. 161 dell'11 giugno 1997*).

#### **Diritto di difesa - art. 39 DPR n. 221/1950**

**88.** Non ricorre l'ipotesi di limitazione del diritto di difesa quando l'addebito contestato al ricorrente contenga un chiaro riferimento all'intervista concessa dal medesimo ad un quotidiano locale ed alla violazione, così concretizzatasi, degli artt. 61, 62 e 63 del Codice deontologico. È quindi evidente che l'inquisito ha avuto piena conoscenza dell'episodio per il quale l'Ordine ha iniziato l'azione disciplinare, tanto più ove risulti dagli atti del procedimento che, in ogni fase dello stesso, il sanitario, anche con l'assistenza del proprio legale di fiducia, ha potuto ampiamente sostenere le sue ragioni (*dec. n. 102 del 14 marzo 1997*).

**89.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancata comunicazione della menzione circostanziata degli addebiti ove risulti che la ricorrente era stata dettagliatamente informata, già in sede di audizione preliminare, dei motivi per i quali erano in corso accertamenti

Quando, nel corso di una seduta della commissione disciplinare, alla ricorrente venga mostrata la documentazione proveniente da altra Amministrazione (ispettorato provinciale del lavoro), in conseguenza della quale venivano richieste spiegazioni in merito, è comprovato che fin dall'inizio l'incolpata sia stata messa nelle condizioni di poter esercitare pienamente il diritto di difesa, anche con l'assistenza, in ogni fase del procedimento, del proprio legale (*dec. n. 104 del 14 marzo 1997*).

**90.** I motivi attinenti alla violazione del diritto di difesa non appaiono rilevanti, ove risulti dagli atti che l'interessato era ben consapevole delle ragioni per le quali l'Ordine stava procedendo nei suoi confronti, sin dal momento dell'audizione preliminare, e che lo stesso non ha volontariamente addotto giustificazioni a sua difesa, ammettendo in più occasioni i fatti contestatigli, nell'intento dichiarato di ottenere una sanzione di lieve entità (*n. 161 dell'11 giugno 1997*).

**91.** La asserita violazione del termine per la difesa di cui all'art. 39, lett. b) del DPR 221/1950 non costituisce motivo di nullità del provvedimento allorquando tale irregolarità non sia dedotta nel procedimento innanzi al consiglio di disciplina ed il prevenuto abbia esercitato il proprio diritto di difesa (*dec. n. 253 del 26 novembre 1997*).

#### **Diritto di difesa - art. 45, comma primo (obbligo di sentire l'incolpato)**

---

**92.** È fondato il gravame relativo alla illegittimità della delibera sanzionatoria per non aver l'Ordine tenuto conto che, nel giorno fissato per la discussione orale del procedimento, il ricorrente non aveva potuto partecipare per un documentato, obiettivo impedimento, comunicato all'Ordine stesso da persona all'uopo incaricata.

Infatti, l'aver discusso il procedimento disciplinare in assenza dell'inquisito - assenza dovuta a causa di forza maggiore conosciuta alla commissione di disciplina - costituisce violazione del diritto di difesa del sanitario, che deve essere assicurato in ogni fase e grado del procedimento (*dec. n. 170 dell'11 giugno 1997*).

---

#### **Diritto di difesa - art. 45, comma terzo (assistenza legale)**

**93.** È fondato il motivo di gravame relativo alla illegittimità del provvedimento per non aver l'Ordine consentito l'assistenza legale della ricorrente davanti al consiglio di disciplina.

Al riguardo, la Commissione Centrale, uniformandosi alla decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 3195 del 4 luglio 1989, la quale ha dichiarato la nullità di un procedimento disciplinare per avere il Consiglio dell'Ordine impedito all'inquisito di farsi assistere dal difensore, ha costantemente affermato il principio che l'esercizio del diritto alla difesa innanzi agli organi di disciplina deve essere assicurato senza condizioni.

Né tale principio appare superato dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 aprile 1995, n. 505, invocata dall'Ordine resistente a sostegno della legittimità della decisione assunta. Invero, la citata sentenza, pronunciata con riferimento all'ordinamento della professione di giornalista, concerne la fase preliminare del procedimento disciplinare delle sommarie informazioni e quella in cui vengono raccolte le prove ai fini dell'accertamento del fatto.

Nella circostanza, la Corte Costituzionale ritiene che, fermo restando le garanzie dell'inquisito cui devono essere assicurate forme di contraddittorio in relazione agli atti acquisiti nel corso dell'indagine, tuttavia la mancata presenza del difensore in questa fase non determina incostituzionalità della norma. Appare, quindi, evidente che il giudizio della Corte non attiene alla fase dibattimentale in cui non può, per la sua rilevanza ai fini della decisione finale, determinarsi alcun limite al diritto di difesa dell'incolpato (*dec. n. 82 del 3 marzo 1997; n. 217 del 3 ottobre 1997; n. 243 del 14 novembre 1997; n. 251 e 252 del 26 novembre 1997*).

**94.** È illegittimo il provvedimento adottato dall'Ordine a seguito di un giudizio disciplinare al quale il legale del ricorrente abbia potuto assistere ma non gli sia stato concesso di intervenire.

Infatti, la presenza del legale, cui non venga data possibilità di intervento, costituisce un fatto solo formale e non sostanziale, donde la violazione del diritto di difesa dell'incolpato. Al riguardo, va considerato che le misure disciplinari sono destinate ad incidere, talora profondamente, sullo stato della persona nell'impiego o nella professione: l'irrogazione di queste sanzioni, che toccano le condizioni di vita del soggetto e la sua sfera lavorativa, impongono il massimo rispetto delle garanzie di difesa in ogni fase del procedimento (*dec. n. 201 del 3 ottobre 1997*).

**95.** È illegittimo il provvedimento adottato dall'Ordine che non abbia accolto l'istanza del legale del ricorrente, documentata da certificato medico, di rinvio della seduta, laddove tale diniego sia motivato dall'organo disciplinare con la valutazione che l'incolpato, attraverso gli scritti difensivi prodotti in precedenza, aveva già esercitato il proprio diritto alla difesa e che, pertanto, non sussistessero le esigenze del contraddittorio.

È ormai pacifico, infatti, che il diritto di difesa debba essere assicurato in ogni fase del procedimento e, quindi, anche nella fase dibattimentale - per la quale gli artt. 39 e 45 del DPR n. 221/1950 prevedono la partecipazione attiva dell'interessato (a meno che questi, avvisato, non si presenti). La predetta documentata richiesta di rinvio è stata invece rigettata non con riferimento ai presupposti su cui era fondata, bensì alla rilevanza stessa della presenza dell'interessato (*dec. n. 214 del 3 ottobre 1997*).

### **Diritto di difesa - art. 45, comma quarto (trattazione in più sedute)**

96. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver la commissione di disciplina celebrato il procedimento in due sedute (purché tra le due sedute non si siano avute variazioni del collegio giudicante). Nessuna norma, infatti, stabilisce che la discussione orale del procedimento debba esaurirsi in una sola seduta, né, d'altronde, sembra razionale ritenere che una volta iniziato il dibattimento esso debba continuare fino ad esaurimento (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Diritto di difesa - formazione del convincimento di colpevolezza**

97. Il provvedimento impugnato è viziato da eccesso e sviamento di potere ove risulti fondata la circostanza che - ancor prima dell'avvio del procedimento disciplinare - il presidente dell'Ordine, il presidente della commissione di disciplina e un componente della stessa commissione si erano espressi, attraverso organi di informazione, sulla colpevolezza del ricorrente.

È infatti illegittimo che i medesimi abbiano raggiunto il convincimento di colpevolezza del sanitario in un momento antecedente all'inizio dell'azione disciplinare, in quanto tale comportamento lede il diritto alla difesa dell'interessato, che può essere assicurato solo allorquando il giudizio di colpevolezza consegue ad un procedimento disciplinare regolarmente instaurato, nell'ambito del quale l'organo giudicante, in contraddittorio con l'inquisito e sulla base degli atti acquisiti, forma il suo convincimento. L'iniziativa assunta dai due componenti della commissione di disciplina di esternare anticipatamente la loro opinione sul comportamento del sanitario avrebbe dovuto indurre i medesimi ad astenersi dalla partecipazione al procedimento (*dec. n. 153 dell'11 giugno 1997*).

### **Mancata comunicazione di avvio [e di conclusione] del procedimento**

98. La comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare al Prefetto in luogo del Ministero della Sanità costituisce violazione dell'art. 49 del D.P.R. 221/1950 e comporta, quindi, la nullità del procedimento medesimo e di tutti gli atti conseguenti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Ordine. Né si può ritenere valida, in contrario, la controdeduzione dell'Ordine per cui l'omessa comunicazione si è tradotta in una notificazione mediata al Ministro della Sanità, cui la Prefettura ha trasmesso gli atti.

La questione relativa alla permanenza o meno del Prefetto nelle norme che disciplinano i procedimenti disciplinari innanzi agli Ordini e Collegi va risolta avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata decidendo che nel procedimento giurisdizionale innanzi alla Commissione Centrale contraddittorio necessario deve ritenersi, in luogo del Prefetto, il Ministro della Sanità, sulla base della normativa sopravvenuta nel regolamento di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. L'affermazione di questo principio coinvolge tutte quelle disposizioni del citato D.P.R. 221, le quali contemplano il Prefetto tra le Autorità destinatarie di notifiche in materia disciplinare, ivi compresa la notizia sull'apertura del procedimento (*dec. n. 44 del 31 gennaio 1997*).

### **Nomina del relatore**

99. È influente, ai fini del convincimento di colpevolezza da parte dell'organo disciplinare, la censura concernente la irregolarità della nomina del relatore, comunque sottoscritta dal presidente (*n. 161 dell'11 giugno 1997*).

### **Procedimento avviato in base ad esposto (valutazione della condotta del sanitario)**

**100.** È influente, ai fini della fondatezza o meno della contestazione di addebito, la circostanza che l'esposto nei confronti del ricorrente non sia stato sottoscritto dal diretto interessato, bensì dalla moglie, essendo preminente l'accertamento della realtà dei fatti (*dec. n. 162 dell'11 giugno 1997*)

### **Prove (assunzione e valutazione)**

**101.** L'attività istruttoria è finalizzata all'adozione di un provvedimento che sia sostenuto da un rigoroso accertamento dei fatti, sulla base dei quali l'organo di disciplina raggiunge il convincimento di colpevolezza dell'inquisito. Del tutto illegittima è una procedura attraverso la quale si forma il giudizio di colpevolezza e poi si acquisiscono le prove sulla fondatezza del giudizio medesimo.

In proposito, il Consiglio di Stato ha statuito che - mentre non occorre indicare, nella contestazione di addebito, le prove su cui lo stesso si basa - nel corso del procedimento non può, tuttavia, prescindere dall'acquisizione delle prove e dalla loro dovuta valutazione critica in relazione alle difese prodotte dall'interessato (*dec. n. 35 del 31 gennaio 1997*).

**102.** Secondo il costante orientamento della Commissione Centrale, l'apprezzamento delle prove nei procedimenti disciplinari rientra nella discrezionalità dell'organo di disciplina.

È inteso, tuttavia, che proprio in ragione di questa discrezionalità occorre fornire congrua motivazione nel raggiungimento del convincimento di colpevolezza dell'inquisito con idonea valutazione delle giustificazioni dallo stesso addotte nel corso del procedimento (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**103.** È infondato il gravame relativo all'assunzione delle prove da parte dell'Ordine ed al rilievo attribuito, nella decisione, alla sentenza pronunciata dal giudice ordinario in applicazione dell'art. 444 del c.p.p., laddove sia dato rilevare dagli atti che il convincimento di colpevolezza del sanitario non è stato raggiunto con mero rinvio alle indagini compiute dall'autorità di polizia giudiziaria o con semplice richiamo alla sentenza del giudice penale, bensì dopo una valutazione degli elementi raccolti nella fase istruttoria del procedimento penale.

Del resto, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, già richiamata da questa Commissione Centrale in analoghi precedenti, nel procedimento disciplinare non vi è l'obbligo di acquisire un materiale accusatorio autonomo, potendo l'organo di disciplina avvalersi di prove assunte da altri. Viceversa, il giudice disciplinare deve autonomamente apprezzare le prove assunte al di fuori del procedimento disciplinare, sottoponendole alla propria valutazione critica in relazione alle difese prodotte dall'incolpato (*dec. n. 134 del 9 maggio 1997; n. 213 del 3 ottobre 1997*).

**104.** Il principio del libero apprezzamento del giudice disciplinare nell'attendibilità delle prove è - secondo il costante orientamento della Commissione Centrale - pacifico ed è quindi legittimo, in tale procedimento, l'assunzione di prove testimoniali senza il vincolo del giuramento e senza contraddittorio con l'interessato (*dec. n. 159 dell'11 giugno 1997*).

### **Termini per la difesa**

**105.** È infondata la doglianza del ricorrente concernente illegittimità del procedimento per non aver l'Ordine accolto la sua istanza di proroga del termine di cui all'art. 39 del D.P.R. 221/1950 e di rinvio della seduta fissata per la discussione orale del procedimento stesso.

Infatti, come più volte affermato dalla Commissione Centrale in analoghe circostanze, la concessione della proroga del termine di venti giorni è lasciata alla valutazione discrezionale del Consiglio direttivo dell'Ordine, in relazione ai motivi dedotti ed alle circostanze del procedimento. Nel caso di specie risulta che il sanitario avrebbe potuto, nel termine dei venti giorni assegnatigli, prendere visione degli atti ed esercitare il suo diritto di difesa. Viceversa, egli, pur in mancanza di risposta da parte dell'Ordine, ha ritenuto di non partecipare al giudizio disciplinare a suo carico.

Se questa circostanza fosse suscettibile di rendere illegittimo il procedimento, come sostiene il ricorrente, detta ipotesi si verificherebbe ogni qual volta l'incolpato volontariamente non si renda disponibile a partecipare alla fase dibattimentale (*dec. n. 79 del 3 marzo 1997*).

## **PROVVEDIMENTO**

### **Corrispondenza tra addebito e motivi della sanzione**

**106.** È fondata la censura di illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di corrispondenza tra l'addebito contestato e la decisione, ove nelle premesse di quest'ultima si faccia riferimento alla circostanza che il sanitario era stato sentito cinque anni addietro per fatti analoghi, senza che poi la contestazione concerna i precedenti comportamenti dell'interessato (*dec. n. 241 del 14 novembre 1997*).

### **Esame delle giustificazioni a difesa**

**107.** Sono da ritenersi fondati gli addebiti contestati al ricorrente, ove risulti che la tesi difensiva del ricorrente - centrata sulla validità del metodo di cura e sulla dedizione del proprio impegno a favore del paziente - sia stata oggetto di puntuale e rigorosa valutazione da parte dell'organo di disciplina, il quale abbia preso in considerazione le memorie scritte prodotte dal ricorrente e motivatamente abbia ritenuto ingiustificata, sotto il profilo scientifico, la terapia posta in essere dal sanitario (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Mancata comunicazione del provvedimento**

**108.** Dalla constatazione che il Collegio resistente - invitato a produrre le attestazioni relative alla instaurazione del contraddittorio - ha dichiarato non reperibili le notifiche del provvedimento disciplinare al Procuratore della Repubblica ed al Ministro della Sanità non può che conseguire l'illegittimità del procedimento disciplinare instaurato a carico del ricorrente.

Infatti, l'art. 49 del D.P.R. 221/1950 dispone tassativamente che "dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione a cura del Presidente, al prefetto [ora Ministro della Sanità] ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti" (*dec. n. 85 del 3 marzo 1997*).

**109.** È infondato il motivo di gravame concernente il mancato invio al ricorrente di copia del verbale della seduta in cui è stata adottata la decisione impugnata, in quanto quest'ultima (ove sia stata notificata all'interessato) esaurisce tutti gli elementi utili per l'impugnativa (*dec. n. 226 del 14 novembre 1997*).

### **Mancata indicazione della data di deposito**

**110.** È ininfluenza, ai fini del convincimento di colpevolezza da parte dell'organo disciplinare, la censura concernente la mancata indicazione della data di deposito e pubblicazione della decisione, avuto riguardo alla circostanza che essa è stata notificata in copia conforme a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (*n. 161 dell'11 giugno 1997*).

### **Motivazione (obbligo)**

**111.** Il provvedimento disciplinare è illegittimo per carenza assoluta di motivazione quando la delibera impugnata, redatta su modulo prestampato, si limita ad affermare di aver preso visione delle norme in materia, di aver visto gli atti del giudizio, di ritenere il sanitario colpevole degli addebiti contestatigli e, da queste premesse, consegue la decisione di irrogare la sanzione disciplinare.

Infatti, la Commissione Centrale ha in analoghe occasioni affermato il principio che, a termini dell'art. 47 del D.P.R. 221/1950, il provvedimento disciplinare deve essere chiaramente motivato con l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda, in maniera che si possa cogliere l'iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento dell'organo decidente ed apprezzare se la decisione resa è sorretta da prove sufficienti e da valide considerazioni giuridiche e di fatto (*dec. n. 81 del 3 marzo 1997; n. 99 del 14 marzo 1997; n. 203 del 3 ottobre 1997; n. 242 del 14 novembre 1997*).

**112.** È illegittimo il provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ove la commissione di disciplina abbia motivato la sua decisione con la formula “Esaminati i fatti, valutate le risultanze istruttorie, definitivamente pronunciando (...) decide di infliggere (...)”.

In proposito, la Commissione Centrale ha costantemente espresso l'orientamento che il provvedimento disciplinare, con il quale il Consiglio dell'Ordine si limita ad affermare di aver sentito il relatore e di ritenere provati i fatti addebitati, non soddisfa l'esigenza della motivazione prescritta dall'art. 47 del D.P.R. 221/1950, dovendo la decisione contenere la chiara esposizione delle ragioni sulle quali si fonda il convincimento di colpevolezza dell'inquisito (*dec. n. 113 del 14 marzo 1997; nn. 228 e 242 del 14 novembre 1997*).

**113.** È illegittimo il provvedimento disciplinare nel quale si legga che “la commissione, pur ritenendo valide le giustificazioni portate (...), ritiene tuttavia che vi è stata violazione [della normativa vigente] e, pertanto, commina all[l'inquisito] la sanzione”.

Infatti, ove risulti che l'organo disciplinare abbia apprezzato e valutato positivamente le ragioni addotte a propria discolpa dall'interessato, e ciononostante irroghi una sanzione a carico del sanitario, il provvedimento è da ritenersi viziato per carenza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà (*dec. n. 247 del 14 novembre 1997*).

### **Motivazione (obbligo) / radiazione**

**114.** È infondato il motivo di ricorso relativo al mancato apprezzamento, da parte dell'Ordine, del comportamento tenuto dal ricorrente prima e dopo gli episodi oggetto del procedimento disciplinare, così omettendo una valutazione che - avuto riguardo alle attestazioni di stima prodotte da pazienti, operatori e colleghi - avrebbero potuto comportare l'applicazione di una sanzione meno grave della radiazione.

Tale provvedimento, infatti, è legittimo laddove: i) la realtà dei fatti contestati sia stata provata con sentenza definitiva di condanna e la commissione di disciplina, dopo aver ripercorso tutte le vicende relative al comportamento del ricorrente, abbia provveduto a valutare puntualmente sotto il profilo deontologico i fatti irrevocabilmente accertati dal giudice penale; ii) quanto alla configurazione dei fatti irrevocabilmente accertati in sede penale quali infrazioni disciplinari, nel verbale del giudizio disciplinare siano evidenziati i motivi per cui agli stessi è stata data una rilevanza tale da indurre ad un giudizio di colpevolezza con l'applicazione della sanzione massima della radiazione. In particolare, ove il giudice disciplinare abbia ritenuto che “... la dignità dell'intera classe medica sia stata gravemente lesa attesa la particolare natura delle azioni concretate. Azioni già di per sé riprovevoli (da chiunque commesse) sotto il profilo dei rapporti interpersonali e sociali (*tout court*). Ma ancora più disdicevoli esse sono allorché vengono poste in essere da un medico in occasione e nell'esercizio dell'attività professionale in danno dei propri pazienti”. In conclusione, è legittimo il provvedimento sanzionatorio ove la commissione di disciplina raggiunga il convincimento che l'incolpato “ha violato i principi deontologici fondamentali ed i doveri che dagli stessi derivano poiché è venuto meno agli obblighi che il medico assume con il giuramento di Ippocrate. Egli è contravvenuto, tra l'altro a quelle regole che il decalogo premesso al codice deontologico prevede ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 al disposto di cui all'art. 32 del codice stesso”.



Alla luce di quanto precede, il procedimento disciplinare appare immune da vizi di motivazione. Le circostanze invocate quali attenuanti della sanzione inflitta restano fuori del procedimento disciplinare, non trattandosi di elementi idonei a scagionare il ricorrente dagli addebiti contestati.

Piuttosto, la condotta tenuta dal ricorrente successivamente agli episodi oggetto di procedimento penale e disciplinare può essere presa in considerazione ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni sulla reiscrizione del sanitario radiato, contenute nell'art. 50 del D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 36 del 31 gennaio 1997*).

**115.** Pur ove si riscontri, nelle dichiarazioni rese dal sanitario, il riconoscimento di una condotta imprudente e superficiale, questo solo elemento non può sostenere l'adozione della radiazione, misura massima tra quelle previste dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Non vi è dubbio, infatti, che un provvedimento espulsivo, quale la radiazione dall'Albo, necessita di idonea, congrua ed esplicita motivazione che metta in correlazione le mancanze commesse con la grave offesa arrecata al codice deontologico. Tra l'altro, non si può non considerare che in altro procedimento disciplinare per gli stessi fatti, pure gravato innanzi alla Commissione Centrale, il medesimo Ordine ha inflitto la sanzione di mesi tre di sospensione dall'esercizio professionale. In siffatte circostanze, pertanto, la Commissione ha ritenuto di attenuare la sanzione inflitta (*dec. n. 61 del 31 gennaio 1997*).

### **Notifica del solo dispositivo**

**116.** È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente lamenta essergli stato notificato soltanto il dispositivo della decisione e non la delibera integrale, in violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950: non è causa di nullità della decisione la circostanza che all'interessato sia stato notificato solo il dispositivo. La mancata notificazione del provvedimento comporta solo la facoltà per l'interessato, quando abbia impugnato in sede giudiziale il provvedimento stesso, di proporre motivi aggiunti di ricorso anche oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 221/1950 (*dec. n. 171 dell'11 giugno 1997*).

### **Requisiti della decisione - art. 47 DPR n. 221/1950**

**117.** È infondato il ricorso avverso il provvedimento adottato dopo che la commissione di disciplina ha puntualmente apprezzato tutte le prove di cui disponeva ed ha esplicitato le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni dell'inquisito, risultando evidente dal verbale della seduta disciplinare l'*iter* logico-giuridico che ha condotto al giudizio di colpevolezza.

Correttamente, la trattazione orale viene preceduta da una puntuale ricostruzione dei fatti e delle fasi istruttorie compiute prima di iniziare l'azione disciplinare, in continuo contraddittorio con il sanitario, il quale deve sempre essere messo in condizioni di conoscere gli atti e le prove che si stanno raccogliendo a suo carico, mentre nel corso del dibattimento tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente vanno prese in considerazione e confutate (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**118.** Non contrasta con il disposto di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 221/1950 l'assunzione di una decisione formulata nello stesso verbale della seduta in cui è stata adottata, per cui non necessariamente la decisione deve essere un atto distinto dal verbale. È, invece, indispensabile che i due atti contengano gli elementi indicati dalle norme in parola, ed in particolare quelli previsti a pena di nullità dal citato art. 47 (*dec. n. 258 del 26 novembre 1997*).

### **Qualificazione dell'illecito <sup>(6)</sup>**

#### **Sottoscrizione del provvedimento**

---

<sup>(6)</sup> Vedi *supra*, par. Esame delle giustificazioni a difesa.

**119.** È causa di nullità della decisione la mancanza della sottoscrizione, sull'originale dell'atto, da parte del presidente del collegio di disciplina e dei componenti presenti al momento della sua adozione (*dec. n. 34 del 31 gennaio 1997*).

**120.** Ove dagli atti dell'Ordine risulti confermata la mancata sottoscrizione del verbale della seduta in cui venne assunta la decisione impugnata, tale mancanza costituisce violazione dell'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il quale espressamente prevede che la decisione a pena di nullità deve essere sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che hanno preso parte alla seduta in cui fu deliberata l'irrogazione della sanzione disciplinare (*dec. n. 77 del 3 marzo 1997*).

**121.** Costituisce vizio del provvedimento la mancata indicazione tra i presenti alla seduta in cui fu assunta la decisione impugnata di un consigliere, il quale di conseguenza non risulta tra i sottoscrittori del provvedimento.

Ciò anche ove l'Ordine, in risposta ad ordinanza istruttoria della Commissione Centrale, abbia confermato, con nota scritta, che uno dei consiglieri che aveva effettivamente partecipato all'adozione del provvedimento disciplinare non era stato incluso, per un mero errore, tra i presenti; aggiungeva l'Ordine che l'inconveniente era stato affrontato e chiarito in una seduta consiliare.

Infatti, l'aver riconosciuto - sia pure collegialmente - il difetto della decisione impugnata non sana l'avvenuta violazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 221/1950, i quali rispettivamente prevedono l'indicazione dei componenti del Consiglio intervenuti e la sottoscrizione, a pena di nullità, della decisione adottata da parte di tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte (*dec. n. 80 del 3 marzo 1997*).

## **PUBBLICITÀ SANITARIA**

### **Buona fede**

**122.** Il convincimento del ricorrente in merito alla conformità della targa da lui installata alle prescrizioni di cui alla legge n. 175/1992 deve ritenersi dimostrato ove risulti che la stessa commissione di disciplina ne aveva riconosciuto l'assoluta buona fede; nel comportamento del sanitario difetta, quindi, non solo l'elemento intenzionale del dolo, bensì anche quello oggettivo della colpa lieve, essendo realistico ritenere che, utilizzando la dizione "Malattie bocca e denti", il sanitario stesso abbia sostanzialmente inteso dare la più semplice indicazione di medico dentista. Pertanto, in tale condotta non è dato riscontrare elementi rilevanti sotto il profilo disciplinare (*dec. n. 198 del 3 ottobre 1997*).

**123.** È infondata la tesi del ricorrente secondo cui la responsabilità di taluni annunci pubblicitari andrebbe fatta risalire all'estensore degli articoli, a sostegno della quale egli non produca alcuna prova, se non la circostanza di aver disdetto il contratto stipulato con un quotidiano per la pubblicazione degli inserti. Detta circostanza non è idonea a scagionare il sanitario dall'addebito di aver effettuato pubblicità sanitaria non consentita, ove risulti che lo stesso non aveva chiesto (e quindi ottenuto) il prescritto parere dell'Ordine sui messaggi pubblicitari che egli intendeva realizzare. Non è, inoltre, ipotizzabile far ricadere su terze persone la responsabilità della stesura del messaggio, in quanto un sanitario non può demandare ad altri l'iniziativa di dare forma e contenuto a pubblicazioni relative alla propria attività (*dec. n. 244 del 14 novembre 1997*).

### **Colpa per negligenza**

**124.** È correttamente motivato il provvedimento disciplinare nel quale venga messo in evidenza il comportamento quanto meno superficiale del ricorrente, che - dopo aver affidato al tipografo l'incarico di realizzare una targa pubblicitaria - non ne ha controllato, per sua stessa ammissione, il contenuto, limitandosi ad affiggerla. Né può farsi ricadere sul tipografo, come sostenuto invece dal

sanitario, la mancata conoscenza della distinzione tra “dottore” e “specialista” (*dec. n. 171 dell’11 giugno 1997*).

### **Continuità dell’iniziativa pubblicitaria**

**125.** È infondato il motivo di ricorso secondo il quale la legge n. 175/1992 si riferirebbe ad iniziative pubblicitarie aventi carattere di continuità, e non ad attività occasionali e saltuarie: infatti, nessun elemento si può trarre da tale legge per far ipotizzare il carattere di continuità della pubblicità.

Anzi, la possibilità di utilizzare periodici e giornali fa ritenere, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che la norma si riferisca in generale a tutte le forme di pubblicità, anche di carattere episodico (*dec. n. 173 del 10 luglio 1997*).

### **Costituzionalità delle sanzioni previste dalla legge n. 175/1992**

**126.** È infondata l’eccezione di legittimità costituzionale della legge n. 175/1992, nella parte in cui non è prevista la graduazione delle sanzioni (*dec. n. 173 del 10 luglio 1997*).

### **Difformità del messaggio pubblicitario rispetto all’autorizzazione**

**127.** È accoglibile il motivo di gravame con cui il ricorrente chiede la riduzione della sanzione irrogatagli ove la pubblicità effettuata era stata regolarmente autorizzata, benché realizzata con un messaggio di dimensioni maggiori rispetto a quelle prese in esame dall’Ordine: tale circostanza, infatti, attenua notevolmente l’entità dell’infrazione e, quindi, della sanzione da irrogare (*dec. n. 253 del 26 novembre 1997*).

### **Distinzione tra informazione e pubblicità sanitaria**

**128.** È fondata la censura di illegittimità del provvedimento impugnato laddove la fattispecie contestata non rientri nell’ipotesi di violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 175, configurandosi quale mera informativa di avvio dell’attività professionale.

Infatti, in situazioni analoghe la Commissione Centrale ha affermato il principio che l’attività tipicamente pubblicitaria trova la sua espressione in targhe, avvisi su elenchi telefonici, inserzioni e simili; non ha, invece, queste caratteristiche la semplice iniziativa di informazione diretta a dare conoscenza dell’apertura di un nuovo studio.

Tale conclusione può risultare ulteriormente suffragata laddove il tenore della lettera contestata non concreta un tentativo non corretto di acquisizione di clientela e il riconoscimento della buona fede della ricorrente da parte della stessa commissione di disciplina risulti dalle premesse della decisione (*dec. nn. 156 e 160 dell’11 giugno 1997*).

**129.** È accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione quando l’episodio per il quale essa è stata irrogata risulti circoscritto agli inquilini degli immobili vicini allo studio; in tal caso, quindi, è da ritenersi che non sia stata posta in essere un’attività di pubblicità sanitaria, finalizzata a raggiungere il maggior numero possibile di destinatari attraverso una distribuzione capillare del messaggio (*dec. n. 168 dell’11 giugno 1997*).

**130.** Non è accoglibile la tesi del ricorrente mirante ad attribuire ad un articolo di giornale che lo riguarda carattere divulgativo anziché pubblicitario, laddove - avuto riguardo al contenuto della pubblicazione, al titolo, all’impaginazione, alla foto del sanitario posta in evidenza nel corpo del pezzo - si possa escludere l’intento divulgativo dell’articolo stesso (*dec. n. 215 del 3 ottobre 1997; n. 248 del 14 novembre 1997*).

**131.** Sono infondati i motivi di gravame relativi alla correttezza dell'annuncio, in quanto avente scopo informativo, e alla veridicità della notizia concernente l'apertura notturna di un esercizio farmaceutico. Infatti, la pubblicazione di tale annuncio sulle "Pagine Gialle", con l'indicazione dei servizi offerti dalla farmacia (omeopatia, veterinaria, ortopedia) costituisce non mera informazione, quale potrebbe essere quella limitata all'apertura notturna, bensì reclamizzazione delle prestazioni (*dec. n. 259 del 26 novembre 1997*).

### **Intenzionalità**

**132.** La tesi del sanitario sanzionato per la pubblicazione di un'intervista in merito all'utilizzo, nella sua attività professionale, di una metodica odontoiatrica (secondo la quale mentre la forma dell'articolo può indurre a considerare la sua iniziativa quale forma di pubblicità, nei contenuti vi è in realtà l'esposizione di una metodica conosciuta in campo odontoiatrico) costituisce elemento che, se non rileva al fine di escludere la responsabilità dell'incolpato per aver comunque tenuto una condotta scorretta, sia pure senza intenzionalità, può essere tuttavia preso in considerazione per accogliere la richiesta di riduzione della sanzione inflitta (*dec. n. 102 del 14 marzo 1997; n. 274 del 12 dicembre 1997*).

**133.** È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostenga la propria estraneità ad una iniziativa pubblicitaria di un paziente, ove risulti che questi aveva informato delle proprie intenzioni il ricorrente stesso, il quale - ritenendo che un atteggiamento preclusivo potesse essere considerato una scortesia - non aveva opposto un rifiuto, ma neppure aveva dato il suo aperto assenso, convinto che prima di procedere il paziente gli avrebbe sottoposto una bozza dell'inserzione da pubblicare.

Tali argomentazioni, prodotte dal ricorrente stesso a propria discolpa, in realtà non sono idonee ad escludere un sia pur marginale coinvolgimento del sanitario nella vicenda (*dec. n. 169 dell'11 giugno 1997*).

**134.** Correttamente l'organo di disciplina non ha dato rilievo alla nota dell'editore di un periodico, il quale intenda assumere su di sé la responsabilità della veste tipografica di una intervista a carattere pubblicitario, ove non risulti che il ricorrente sia intervenuto, dopo l'uscita dell'intervista medesima, per censurare l'iniziativa dell'editore (*dec. n. 248 del 14 novembre 1997*).

### **Mancanza del regolamento di attuazione della legge n. 175/1992**

**135.** È infondata la censura relativa alla mancanza del regolamento di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 175 sulla pubblicità sanitaria. Infatti, l'art. 10 di detta legge prevede che, a prescindere dal regolamento, gli esercenti le professioni sanitarie devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il sanitario che, alla scadenza di tale termine, non abbia ottemperato al predetto obbligo è suscettibile di sanzione disciplinare, né può essere presa in considerazione la giustificazione relativa al mancato rinvenimento, da parte del ricorrente, delle chiavi della bacheca onde poter asportare la targa pubblicitaria (*dec. n. 167 dell'11 giugno 1997*).

### **Mancata conoscenza della legge n. 175/1992**

**136.** Non può essere data rilevanza alla mancata conoscenza, da parte del ricorrente, della legge n. 175/1992, ancora recente all'epoca dei fatti, avuto riguardo alla pubblicità data alla stessa dall'Ordine di appartenenza (*dec. n. 167 dell'11 giugno 1997*).

### **Motivazione del provvedimento disciplinare in materia di pubblicità sanitaria**

**137.** Se non è in discussione la realtà dei fatti - ovvero la presenza di targhe apposte all'esterno dello studio (sia pure in una bacheca) in mancanza di autorizzazione - il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi carente di motivazione (*dec. n. 167 dell'11 giugno 1997*).

### **Responsabilità del direttore sanitario**

**138.** Non può accogliersi la giustificazione del ricorrente il quale sostenga di non essere responsabile per la pubblicità sanitaria di uno studio dentistico di cui è direttore sanitario, in quanto la sua responsabilità si limiterebbe agli aspetti relativi all'ambulatorio medico-dentistico.

Il direttore sanitario, infatti, come affermato dalla Commissione Centrale in analoghe occasioni, ha compiti che trascendono quelli meramente sanitari, estendendosi la sua competenza e i suoi doveri sulla vigilanza del corretto andamento di tutte le attività e delle iniziative che si svolgono nella struttura. Questo orientamento, peraltro, trova conferma proprio nella legge n. 175/1992, laddove attribuisce al direttore sanitario delle case di cura private, dei gabinetti e degli ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge la responsabilità della pubblicità sanitaria riferita alla struttura (*dec. nn. 166, 173 e 200 del 10 luglio 1997; n. 218 del 3 ottobre 1997; n. 248 del 14 novembre 1997*).

**139.** È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza dell'addebito contestatogli, sostiene di aver ricoperto la posizione di direttore sanitario dell'ambulatorio odontoiatrico operante nell'ambito di una società privata, e non direttamente di quest'ultima.

Infatti, non appare apprezzabile limitare la figura del direttore sanitario dell'ambulatorio, distinguendo ed estrapolando questa struttura da quella della società cui essa appartiene: la struttura rilevante per l'ordinamento giuridico è quella della società, mentre l'ambulatorio costituisce parte integrante dell'attività che questa svolge; di conseguenza, la carica di direttore sanitario non può non essere ritenuta riferibile all'intera struttura (*dec. n. 200 del 3 ottobre 1997*).

### **Responsabilità per pubblicità relativa a Società**

**140.** Ove i messaggi pubblicitari siano rivolti direttamente a pazienti, non è sostenibile la tesi per cui l'attività della Società oggetto di detti messaggi sia quella di fornire attrezzature ed infrastrutture a studi medici, risultando che, invece, la stessa effettua prestazioni odontoiatriche, propagate mediante un rapporto diretto con l'utenza.

In tale circostanza, la riconosciuta qualità di socio è elemento sufficiente per ricondurre anche alla responsabilità del ricorrente tutte le iniziative pubblicitarie della Società, in base alla considerazione che il sanitario avrebbe dovuto evitare ogni commistione tra il suo studio e la Società e avrebbe dovuto rendere trasparente la sua posizione di socio nonché di destinatario, quale professionista, delle iniziative della medesima (*dec. n. 227 del 14 novembre 1997*).

### **Tipologie di sanzioni previste dalla legge n. 175/1992**

**141.** Nei confronti del sanitario che sia titolare di gabinetto odontoiatrico, trova applicazione l'art. 5, quarto comma, della legge n. 175/1992, il quale determina in due mesi di sospensione la sanzione minima per i titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'art. 4 della medesima legge (*dec. nn. 169 e 173 del 10 luglio 1997*).

### **Violazione del Codice deontologico in materia di pubblicità sanitaria**

**142.** Non sussiste contraddittorietà del provvedimento disciplinare per avere l'Ordine censurato un annuncio che, pur non rientrando tra le tipiche iniziative di natura pubblicitaria, tuttavia si presenti in una veste tipografica non confacente alle norme di deontologia professionale, le quali richiedono

da parte del sanitario discrezione in ogni manifestazione rivolta all'esterno (*dec. n. 52 del 31 gennaio 1997*).

**143.** Risulta evidente che l'infrazione contestata dall'Ordine non è tra quelle contemplate dalla legge n. 175 del 1992, entrata in vigore successivamente al fatto commesso, ove la sanzione irrogata sia quella della censura - non prevista nel testo originario della predetta legge. Ben può l'Ordine, infatti, sanzionare il sanitario per condotta contraria al Codice deontologico, essendo stato riconosciuto colpevole di inosservanza di una disposizione impartita dall'Ordine medesimo in materia di inserzioni (*dec. n. 249 del 14 novembre 1997*).

**144.** Non è plausibile che il ricorrente non abbia avuto conoscenza della delibera con cui l'Ordine ha respinto la sua richiesta di pubblicazione di un messaggio pubblicitario su un quotidiano. Peraltro, anche a voler ammettere tale mancata conoscenza, il silenzio dell'Ordine non poteva essere interpretato dal sanitario quale nulla osta alla pubblicità. Quindi, l'addebito mosso dall'Ordine al sanitario di aver assunto una iniziativa non autorizzata è legittimamente formulato (*dec. n. 249 del 14 novembre 1997*).

## **RAPPORTI TRA IL GIUDIZIO PENALE E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **Accertamento della sussistenza del fatto (effetto vincolante)**

**145.** La sentenza penale con cui il Giudice rilevi che la compartecipazione del ricorrente al reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra non risulta sufficientemente provata e, pertanto, in applicazione dell'art. 530 c.p., assolva il sanitario per non aver commesso il fatto ha carattere assorbente ai fini dell'annullamento del provvedimento disciplinare. La pronuncia assolutoria in sede penale, con l'ampia formula liberatoria innanzi indicata, preclude infatti l'esercizio del potere disciplinare per il medesimo fatto (*dec. nn. 97 e 101 del 14 marzo 1997; dec. n. 165 dell'11 giugno 1997*).

### **Amnistia**

**146.** È infondata la tesi dell'insussistenza dell'addebito per intervenuta amnistia nel procedimento penale che si era svolto sui medesimi fatti di quello disciplinare. Infatti, l'amnistia, operando come causa oggettiva di esclusione del reato, non preclude la valutazione del fatto, che ha formato oggetto dell'imputazione penale, sotto il profilo della sua compatibilità con il prestigio e il decoro della professione (*dec. n. 245 del 14 novembre 1997*).

### **Efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare**

**147.** La sentenza irrevocabile pronunciata in sede penale vincola il giudice disciplinare solo se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Pertanto, ove non ricorrano le ipotesi previste con le predette formule assolutorie, è infondato il motivo di gravame concernente la pretesa efficacia della pronuncia penale disposta nei confronti del ricorrente (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale <sup>7</sup>**

**148.** È infondato il gravame con cui il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli, in quanto la ricostruzione dei fatti posti a base del procedimento disciplinare è quella stessa operata nel giudizio penale di condanna, che il ricorrente ritiene non rispondente alla realtà.

---

<sup>7</sup> v. anche *infra*, par. Separatezza dei giudizi

Infatti, il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo ove le risultanze emerse nel corso del procedimento penale siano state distintamente apprezzate ai fini del giudizio disciplinare, ovvero quando nella motivazione della decisione venga messo in evidenza che le giustificazioni prodotte dall'inquisito a sua discolpa sono le stesse fornite al Giudice penale, il quale le abbia ampiamente verificate e ritenute non rilevanti ai fini di escludere la responsabilità contestata al sanitario di aver favorito l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra (*dec. n. 98 del 14 marzo 1997*).

**149.** È illegittimo il provvedimento impugnato per travisamento dei fatti assunti a base della decisione, quando questa si basi esclusivamente su una presunzione di colpevolezza e non su prove acquisite attraverso una fase istruttoria preliminare al dibattimento.

Tale adempimento è tanto più indispensabile in quanto lo stesso Ordine, in sede di controdeduzioni, abbia ammesso di condividere la tesi del ricorrente secondo cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento penale ritenendo che non fossero emersi indizi sufficienti, univoci e concordanti tali da poter fondatamente sostenere l'accusa (aver favorito l'esercizio abusivo della professione). Questa constatazione dovrebbe indurre, nell'autonomia dei due procedimenti, ad un accertamento inteso a comprovare l'esistenza di un comportamento colposo del sanitario.

Né può ritenersi una implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'inquisito l'informazione data dal ricorrente al presidente dell'Ordine circa la sua convocazione presso la Procura della Repubblica. Parimenti, non può essere assunta quale prova di colpevolezza la circostanza che gli odontotecnici coinvolti hanno patteggiato la pena, ove si consideri che la sentenza emanata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere posta a fondamento di un giudizio disciplinare neanche nell'ipotesi in cui riguardi direttamente l'incolpato. Il mancato raggiungimento di sufficienti prove di colpevolezza a carico del ricorrente determina quindi l'illegittimità del provvedimento disciplinare (*dec. n. 105 del 14 marzo 1997*).

**150.** Il principio della autonomia dei giudizi non va inteso nel senso che il giudice disciplinare possa ignorare i fatti eventualmente accertati nel corso dell'istruttoria penale. Infatti, la legittimità dell'operato del giudice disciplinare deve essere valutata in relazione al corretto apprezzamento da parte dello stesso sia delle risultanze istruttorie emerse in sede penale, sia degli elementi adottati dall'inquisito a sua discolpa. Va quindi annullato per difetto di motivazione ed irragionevolezza il provvedimento con cui l'Ordine - ritenendo *tamquam non esset* la sentenza penale la quale contenga prove di reità del sanitario - ha prosciolto l'incolpato (*dec. nn. 121-124 del 14 marzo 1997*).

### **Insussistenza dei fatti ancora oggetto di indagine penale**

**151.** È illegittima la delibera sanzionatoria ove risulti che il collegio giudicante abbia posto a base del procedimento disciplinare i fatti oggetto di un procedimento penale ancora in corso

Infatti, così operando il collegio espressamente rinvia all'esito delle decisioni del giudice ordinario la prova della realtà dei fatti contestati: in sostanza, la delibera impugnata è condizionata dalle risultanze delle indagini in corso. Il provvedimento così adottato si pone in contrasto con le norme sui procedimenti disciplinari, laddove è previsto che l'organo di disciplina, ove procede per gli stessi fatti sui quali è stata avviata l'azione penale, può sospendere fino al termine di quello penale il procedimento già promosso (*dec. n. 266 del 26 novembre 1997*).

### **Pendenza del procedimento penale: effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare**

**152.** La Commissione Centrale ha più volte richiamato il consolidato principio della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in presenza di un'azione penale per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, sempre che la cognizione del reato influisca sul giudizio disciplinare, il procedimento disciplinare iniziato è sospeso o non viene promosso in attesa della definizione di quello penale. Di conseguenza, per tale periodo si interrompe il computo della prescrizione

quinquennale di cui all'art. 51 del D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 143 del 9 maggio 1997 / Cass. n. 5819 del 5 febbraio 1999*).

### **Principio della separatezza dei giudizi**

**153.** Anche quando nell'ambito di una vicenda di abusivismo l'operato dell'odontotecnico e la sua figura presentano aspetti che più opportunamente possano emergere in sede penale, tale considerazione non è idonea a scagionare il sanitario dalle sue responsabilità in sede disciplinare (*dec. n. 106 del 14 marzo 1997*).

**154.** Anche se la sentenza con cui il giudice penale ha condannato il sanitario non è ancora passata in giudicato al momento della decisione in sede disciplinare, correttamente l'Ordine - avuto riguardo all'ormai riconosciuto principio della separatezza dei giudizi e ritenendo di avere a disposizione elementi sufficienti per concludere il procedimento disciplinare - ha espressamente indicato tali elementi nelle prove documentali e testimoniali acquisite, tra cui in particolare la dichiarazione dello stesso inquisito di ammissione di responsabilità, di per sé sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento sanzionatorio (*dec. n. 250 del 26 novembre 1997*).

### **Sospensione del procedimento disciplinare**

**155.** Non è accoglibile la richiesta del ricorrente di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio civile promosso dalla paziente, in quanto tale sospensione ricorre solo allorquando, per gli stessi fatti oggetto di contestazione, sia iniziata l'azione penale e la cognizione del reato possa influire sul giudizio disciplinare (*dec. nn. 100 e 104 del 14 marzo 1997*).

**156.** È infondato il motivo concernente la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale. È noto, infatti, che con il nuovo codice di procedura penale è venuta a cessare la supremazia di quel procedimento rispetto agli altri, per cui vige, ora, il principio della separatezza di giudizi. Tale principio trova un suo temperamento nella incidenza sul procedimento disciplinare delle formule assolutorie perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Al fine di evitare, quindi, un contrasto di giudizi è buona regola sospendere il procedimento disciplinare allorquando l'organo di disciplina ritenga che la cognizione del reato può aver influenza nella realtà del fatto contestato. Questa circostanza va verificata caso per caso (*dec. n. 129 del 14 marzo 1997*).

## **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

### **Cessazione del fatto anteriormente all'esercizio dell'azione disciplinare**

**157.** È fondata la censura di illegittimità dell'atto impugnato per non avere la Commissione di disciplina tenuto in considerazione che il sanitario, all'epoca dei fatti accertati, aveva da tempo cessato la condotta per la quale è stato poi sottoposto a procedimento disciplinare (nella fattispecie, il procedimento traeva origine da una indagine compiuta dai NAS nell'anno 1992; come risulta dagli atti, l'inquisito aveva cessato di prestare la sua attività presso lo studio in parola almeno al 1990, data in cui il medesimo aveva notificato, con lettera pervenuta e protocollata dall'Ordine, di aver modificato il luogo dove svolgeva la propria attività; i fatti accertati nel 1992 non possono, quindi, essere addebitati al sanitario).

Né può la commissione di disciplina ritenere che episodi simili a quelli accertati nel 1992 si siano verificati anche in precedenza; questo convincimento si fonda su una mera presunzione di colpevolezza e non può costituire motivazione del provvedimento impugnato.

Al riguardo, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che sia illegittimo per eccesso di potere il provvedimento disciplinare il quale risulti basato non su una esauriente



documentazione dei fatti, ma su apprezzamenti subiettivi non suffragati da prove ovvero su semplici presunzioni (*dec. n. 155 dell'11 giugno 1997*).

### **Disparità di trattamento**

**158.** Il semplice riferimento al trattamento riservato in sede penale a colleghi del ricorrente, ed alle sanzioni più lievi inflitte a questi ultimi, non è sufficiente per dimostrare l'eventuale disparità di trattamento, ove si consideri che per ciascun incolpato vi è stato un distinto procedimento disciplinare e che ciascun procedimento è autonomo rispetto all'altro.

Manca, quindi, la dimostrazione della disparità di trattamento eventualmente operata dall'Ordine, dimostrazione che può essere verificata solo attraverso l'esame congiunto dei distinti procedimenti (*dec. n. 53 del 31 gennaio 1997*).

**159.** La circostanza che non si sia proceduto nei confronti di una collega del sanitario incolpato per analoghi fatti non rende di per sé illegittimo il provvedimento disciplinare. Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, va disattesa la censura di disparità di trattamento in materia disciplinare, se il ricorrente non specifica dove e quando siano state compiute infrazioni identiche a quelle attribuitegli e restate senza sanzione; ciò a prescindere dalla circostanza che, in materia disciplinare, è arduo trovare una identità di situazioni che possa dar luogo a comparazione di casi diversi (*dec. n. 246 del 14 novembre 1997*).

### **Elemento subiettivo (dolo o colpa)**

**160.** Come affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai fini della responsabilità disciplinare è sufficiente l'accertamento dell'estremo subiettivo della colpevolezza (*dec. n. 173 del 10 luglio 1997; n. 212 del 3 ottobre 1997*).

**161.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancanza di dolo specifico e al limitato numero di pazienti nei confronti si è verificato l'illecito (esercizio abusivo della professione), non essendo tale giustificazione rilevante al fine di escludere la responsabilità disciplinare. Ciò tanto più ove la condotta del sanitario trovi precedenti in diversi procedimenti penali, conclusisi con il patteggiamento della pena e la non concessione all'imputato delle attenuanti generiche (*dec. n. 199 del 3 ottobre 1997*).

### **Obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordinamento professionale**

**162.** L'iscrizione all'albo comporta da parte del sanitario - anche se pubblico dipendente - l'obbligo di osservare le regole comportamentali, che non consistono soltanto nei doveri professionali veri e propri, ma anche in quelli morali e consuetudinari.

Ne consegue che, qualora nell'ambito del rapporto di pubblico impiego l'iscritto tenga una condotta non confacente al decoro e alla dignità della professione, egli è soggetto al potere disciplinare dell'Ordine, nei cui compiti primari rientra quello di sanzionare eventuali fatti lesivi del prestigio della categoria (*dec. n. 216 del 3 ottobre 1997*).

## **SANZIONI**

### **Computo del periodo di sospensione già scontato**

**163.** È illegittimo il provvedimento impugnato per non avere l'Ordine tenuto conto, nella determinazione della misura della sanzione, della sospensione cautelare già patita dal ricorrente.

Infatti, la Commissione Centrale ha costantemente affermato il principio che - in analogia a quanto previsto dall'art. 96 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'incolpato la

sospensione dall'esercizio della professione, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione (*dec. n. 53 del 31 gennaio 1997*).

### **Corretta individuazione della sanzione disciplinare**

**164.** È fondato il gravame relativo alla illegittimità del provvedimento disciplinare di "diffida", per inesistenza di tale sanzione tra quelle previste dall'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950. Infatti, si può presumere che - in relazione al fatto contestato ed alle ragioni addotte dall'incolpata - la commissione di disciplina si fosse orientata per una sanzione di lieve entità; in tal caso, però, avrebbe dovuto individuare la sanzione dell'avvertimento, mentre la diffida può essere intesa solo quale mero invito a non adottare per il futuro la condotta ritenuta non corretta (*dec. n. 257 del 26 novembre 1997*).

### **Graduazione delle sanzioni disciplinari**

**165.** Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, con il provvedimento disciplinare si puniscono - a differenza di quello penale - fatti e comportamenti non specificatamente previsti da singole norme, ma genericamente compresi in ipotesi di carattere generale.

Le mancanze disciplinari possono assumere in concreto le più varie configurazioni e, perciò, non possono considerarsi esaurite in eventuali elenchi contenuti in regolamenti; di conseguenza, non è possibile prevedere in astratto una graduazione della sanzione in relazione al tipo di infrazione. Al riguardo, assume quindi fondamentale rilevanza la motivazione del provvedimento disciplinare, che deve fornire anche le ragioni che inducono l'organo di disciplina a stabilire, nell'ambito del minimo e del massimo edittale, l'entità della sanzione ritenuta equa rispetto all'addebito per il quale l'inquisito è ritenuto colpevole.

Infine, va considerato che tutte le norme in materia disciplinare - quali il Testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e lo stesso D.P.R. n. 221/1950 - si limitano a stabilire il minimo ed il massimo delle sanzioni applicabili (*dec. n. 173 del 10 luglio 1997*).

### **Congruità**

**166.** È parzialmente fondato il motivo di gravame relativo alla eccessività della sanzione, laddove l'Ordine abbia esplicitamente affermato che - in mancanza di prove certe - non intendeva applicare la più grave sanzione di cui all'art. 8 della legge n. 175/1992, bensì quelle previste dall'art. 40 del DPR n. 221/1950. In tali circostanze, non appare equo determinare la sanzione da irrogare nella misura massima prevista dal citato art. 40 (*dec. n. 225 del 14 novembre 1997*).

**167.** È meritevole di apprezzamento la considerazione del ricorrente che l'Ordine, avendo qualificato la sua condotta come "negligente", ha poi, nel corso del procedimento, trascurato di considerare questo aspetto. Al riguardo, la Commissione Centrale ritiene che la mera negligenza, pur se grave, deve essere commisurata alle sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 221/1950. Pertanto, nel rispetto del principio della graduazione delle sanzioni, non appare equo considerare il comportamento negligente tra quelli di maggiore gravità nell'ambito di una previsione che va dall'avvertimento alla sospensione per mesi sei (*dec. n. 226 del 14 novembre 1997*).

## PARTE III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

### ADEMPIMENTI PROCEDURALI

#### Elezioni tenutesi in seconda convocazione

**168.** È infondato il gravame relativo alla illegittimità delle elezioni tenutesi in seconda convocazione, per pretesa irregolarità sia della convocazione in prima seduta sia della dichiarazione che la stessa è andata deserta; il vizio da cui la parte ricorrente fa discendere l'illegittimità di tutte le operazioni elettorali è la mancata indicazione - nella convocazione relativa alla prima seduta - dell'ora di cessazione delle operazioni.

Tuttavia, non si ravvisano irregolarità ove risulti che il presidente del seggio elettorale abbia constatato, alle ore 19 del giorno fissato in prima convocazione, che non si era presentato alcun elettore ed abbia pertanto rinviato le elezioni alla seconda convocazione.

Infatti, in mancanza dell'indicazione relativa al termine delle operazioni giornaliere, deve ragionevolmente ritenersi che la mancata partecipazione di elettori entro le ore 19 sia motivo idoneo a far ritenere che la seduta legittimamente può essere dichiarata deserta (*dec. n. 150 del 9 maggio 1997*).

**169.** È infondato il motivo concernente la irregolarità della convocazione, indetta, secondo i ricorrenti, solo nominalmente in doppia convocazione, in quanto la veste grafica dava rilievo solo alla seconda convocazione.

In proposito, deve ragionevolmente ritenersi che l'obbligo dell'Ordine di effettuare la doppia convocazione - a parte la veste grafica - sia stato assolto e che la mancata presentazione degli elettori, sia pure nel limitato tempo assegnato, costituisca chiaro sintomo della volontà dell'elettorato di rinviare le operazioni elettorali in seconda convocazione (*dec. n. 152 del 9 maggio 1997*).

#### Identificazione dell'elettore

**170.** Ove dal verbale delle operazioni elettorali non risulti che sia stata effettuata l'identificazione degli elettori, né che sia stato annotato alcun riferimento alla conoscenza diretta e personale degli stessi, le elezioni sono invalide e devono essere annullate per violazione dell'art. 17 del DPR n. 221/1950, che espressamente fa obbligo al presidente dell'ufficio elettorale di consegnare all'elettore le schede "previa sua identificazione"; l'omissione di questo adempimento di per sé costituisce causa di nullità delle elezioni (*dec. n. 135 del 9 maggio 1997*).

#### Modalità di invio degli avvisi di convocazione

**171.** È illegittimo il procedimento elettorale ove risulti che l'Ordine abbia affidato la spedizione delle convocazioni dell'assemblea alla tipografia che distribuisce un periodico agli iscritti (l'avviso di convocazione è stato quindi inoltrato ricorrendo al sistema normalmente usato per la spedizione della stampa).

Tale tipo di spedizione è chiaramente in contrasto con l'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 221/1950, che espressamente stabilisce: "L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata...", e con la *ratio* di tale disposizione intesa ad assicurare la spedizione attraverso un mezzo che garantisca il più possibile la ricezione della comunicazione da parte del destinatario (*dec. n. 147 del 9 maggio 1997*).

**172.** È fondata la censura di illegittimità relativa al mancato invio della convocazione a mezzo raccomandata, effettuata invece a mezzo pubblicazione sul periodico bimestrale del Collegio, in contrasto con la espressa previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 del D.P.R. 221/1950.

Infatti, il predetto sistema non offre alcuna garanzia di ricezione da parte del destinatario, né può aver al riguardo rilevanza l'osservazione del Collegio resistente secondo il quale il numero dei votanti è stato sostanzialmente uguale a quello delle precedenti elezioni, convocate con lettera raccomandata (*dec. n. 151 del 9 maggio 1997*).

**173.** Anche qualora risponda al vero l'affermazione dei ricorrenti che una parte delle comunicazioni relative all'assemblea elettorale sia state consegnate a mano e non, come prescritto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 221/1950, a mezzo raccomandata, tuttavia nelle stesse dichiarazioni dei ricorrenti è la dimostrazione che i destinatari sono stati raggiunti dalla convocazione, sia pure consegnata a mano, talché la finalità della citata norma, intesa ad indicare il mezzo più idoneo a garantire la ricezione della convocazione e a favorirne l'invio, è stata comunque conseguita (*dec. n. 152 del 9 maggio 1997*).

## **DIRITTI ELETTORALI**

### **Medici titolari di doppia iscrizione**

**174.** Non costituisce illegittimità la circostanza per cui un Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri abbia omissis di far esercitare, ai medici che conservano la doppia iscrizione all'albo dei Medici chirurghi ed all'albo degli Odontoiatri presso lo stesso Ordine, l'opzione per l'iscrizione in uno dei due albi.

Tale doglianza, infatti, non attiene al procedimento elettorale bensì alla questione della doppia iscrizione che, a termini della legge 471/1988 e della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del giugno 1995, deve, secondo la tesi del ricorrente, ritenersi illegittima.

Detta censura, tuttavia, va proposta avverso i provvedimenti di iscrizione ovvero avverso il diniego dell'Ordine di procedere alle cancellazioni. Allo stato, i provvedimenti di iscrizione danno comunque agli iscritti la legittimazione ad esprimere il voto, né è possibile sollevare - in sede di ricorso davanti alla Commissione Centrale - la questione incidentale relativa alla doppia iscrizione.

Peraltro, oggetto del ricorso dovrebbe essere non già l'intero procedimento elettorale, ma solo quello concernente le elezioni per la Commissione per l'Albo degli odontoiatri, in quanto solo per questa ha rilievo il voto dei medici iscritti in entrambi gli albi (*dec. n. 139 del 9 maggio 1997*).

### **Posizione degli odontoiatri in base alla legge 24 luglio 1985, n. 409**

**175.** È infondata la tesi secondo cui l'elettorato attivo e passivo del Collegio dei revisori dei conti, in mancanza di apposita previsione nella legge 24 luglio 1985, n. 409, dovrebbe riguardare solo i medici e non gli odontoiatri; gli odontoiatri, quindi, per espressa previsione normativa, potrebbero eleggere od essere eletti soltanto nel Consiglio direttivo dell'Ordine.

In realtà, la legittimità dell'operato dell'Ordine resistente trova fondamento proprio nella legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria degli odontoiatri: l'art. 6 di tale legge detta norme per la composizione dei Consigli direttivi e delle commissioni di disciplina dell'unico Ordine denominato "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri". Appare quindi evidente che il legislatore si è preoccupato in primo luogo di disciplinare le modalità di composizione del massimo organo di governo dell'Ordine, non quelle delle distinte commissioni di disciplina.

Sembra pertanto legittimo ritenere che la partecipazione degli odontoiatri all'elettorato attivo e passivo del Collegio dei revisori sia una diretta conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 6, in quanto coloro i quali votano per il Consiglio direttivo non possono, poi, restare esclusi dall'elezione di un organo, quale il Collegio di revisori, la cui attività riguarda l'Ordine nel suo complesso.

Peraltro, l'art. 27 del D.P.R. 221/1950, pure invocato a sostegno della predetta tesi, individua l'elettorato passivo ed attivo negli iscritti all'Albo: con quella dizione il legislatore intendeva

evidentemente riferirsi agli iscritti all'Ordine presso il quale all'epoca esisteva un solo albo; ora, per effetto della legge 409/1985 questa espressione deve essere razionalmente interpretata nel senso che è l'appartenenza allo stesso Ordine a dare la legittimazione attiva e passiva all'elezione dei componenti del Collegio dei revisori (*dec. n. 138 del 9 maggio 1997*).

## **PROCEDURE ELETTORALI**

### **Apposizione sulla scheda elettorale di elementi diversi dal mero nominativo**

**176.** È illegittimo l'annullamento, da parte del seggio elettorale, di schede contenenti la data di nascita di uno dei ricorrenti medesimi, quando risulti che l'Ordine aveva formato un elenco di elettori in cui il nominativo di uno dei ricorrenti figurava due volte (ciò in quanto erano confluiti in un unico elenco gli iscritti di diversa provenienza - infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia -, per cui lo stesso soggetto iscritto a due categorie era stato riportato due volte).

In tale circostanza, pertanto, appare giustificato il comportamento dei votanti che, per consentire l'individuazione del soggetto votato, avevano aggiunto al nome la data di nascita; di conseguenza, al ricorrente vanno attribuiti anche i voti relativi alle schede - illegittimamente annullate - recanti l'indicazione dell'anno di nascita del ricorrente stesso (*dec. n. 149 del 9 maggio 1997*).

**177.** È legittimo l'annullamento, da parte del seggio elettorale, di schede sulle quali erano state riportate indicazioni grafiche (freccette e parentesi), ritenute segno di riconoscimento, in quanto non vi sono motivi per giustificarne la presenza e tali indicazioni possono in realtà apparire come segni di riconoscimento dei votanti.

### **Compiti affidati a personale estraneo al seggio elettorale**

**178.** È infondato il gravame relativo all'irregolare svolgimento dei compiti svolti dal seggio elettorale, consistente nell'assistenza prestata da personale dipendente dell'Ordine nella consegna delle schede, delle buste e delle matite copiative. Infatti, non può ragionevolmente ritenersi che la consegna delle schede, delle buste e delle matite copiative effettuata non dal presidente ma da altri componenti del seggio e la restituzione di tale materiale a personale dipendente dell'Ordine possa avere una qualche influenza sui risultati finali (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

**179.** Deve ritenersi infondata la censura relativa alla collaborazione data al seggio da personale dell'Ordine. Infatti, come già affermato dalla Commissione Centrale in precedenti pronunzie, l'attività di supporto di persone estranee al seggio non può, ragionevolmente ritenersi motivo di illegittimità delle procedure elettorali, atteso che la semplice attività di natura strumentale non ha alcuna incidenza nel risultato elettorale (*dec. n. 140 del 9 maggio 1997*).

### **Errata manifestazione di volontà dell'elettore**

**180.** È infondato il motivo di ricorso secondo cui l'errore commesso da taluni elettori, le cui schede sono state annullate per aver espresso preferenze inferiori al numero degli eleggibili, sarebbe stato determinato da una non corretta indicazione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee elettorali.

Infatti, la circostanza che l'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale contenga l'indicazione per cui l'iscritto "ha facoltà di manifestare le proprie preferenze scrivendo sulla scheda nome e cognome di non più di cinque iscritti all'albo degli odontoiatri" non è idonea a far ritenere illegittimo l'annullamento delle schede contenenti un numero di preferenze inferiori a cinque.

Tale assunto è condivisibile se non risulti provato dagli atti che l'Ordine resistente ha posto in essere ogni iniziativa idonea a raggiungere l'elettore per informarlo sulla corretta modalità di

espressione delle preferenze, così realizzando, con le iniziative assunte nella fase preparatoria delle operazioni elettorali e durante lo svolgimento delle medesime, le condizioni indispensabili per consentire all'elettorato di esprimere validamente il suo voto. L'assolvimento di questo adempimento rende legittimo l'operato dell'Ordine, indipendentemente dalla circostanza, presente in tutti i procedimenti elettorali, dell'esistenza di espressioni di voto nulle in quanto non conformi alla normativa che regola la materia (*dec. nn. 128 e 136 del 9 maggio 1997*).

### **Inderogabilità delle norme sulle elezioni (limitazione)**

**181.** Secondo la costante giurisprudenza della Commissione Centrale le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono per loro natura inderogabili e pertanto la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali. Tuttavia, tale orientamento va riferito alla violazione di quelle norme che sono dettate dal legislatore per assicurare la genuinità delle votazioni e per garantire che sia tutelata in pieno la libera espressione del voto da parte degli elettori.

Al riguardo, la stessa Commissione Centrale ha affermato pure il principio che non ogni irregolarità accertata nello svolgimento delle operazioni elettorali determina l'annullamento di esse, ma solo quelle che possono essere influenti sui risultati, di guisa che le predette operazioni avrebbero potuto conseguire esito diverso se le irregolarità medesime non si fossero verificate (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

### **Irregolare costituzione del seggio elettorale**

**182.** Vanno annullate le elezioni dai cui atti risulti che il seggio elettorale sia stato insediato con un solo scrutatore, venendo integrato soltanto nell'ultimo giorno, nella fase delle operazioni di scrutinio. Ciò è in contrasto con l'art. 15 del D.P.R. n. 221/1950, ai sensi del quale "L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine. I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario".

Questo adempimento deve essere assolto quale primo atto del procedimento elettorale, né è ipotizzabile un'integrazione successiva del seggio, che può ritenersi legittimamente insediato soltanto con la presenza di tutti i soggetti contemplati nella norma.

Come affermato costantemente dalla Commissione Centrale, quindi, l'illegittima composizione del seggio elettorale travolge, per evidente nullità dell'operato, tutto ciò che l'organo mal costituito ha fatto o deliberato (*dec. n. 126 del 9 maggio 1997*).

**183.** Non è motivo di nullità delle operazioni elettorali la circostanza che la composizione del seggio non sia restata inalterata per tutta la durata delle operazioni stesse. Infatti, nel silenzio del regolamento sul punto della immutabilità, quest'ultima non può ritenersi voluta per implicito, dal momento che le disposizioni in materia non la prevedono (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

**184.** Non sussiste il vizio di irregolare costituzione del seggio elettorale per non essere stata costantemente rispettata la regola di cui all'art. 15 del DPR n. 221/1950, relativa alla anzianità degli scrutatori e del segretario, laddove sia constatato che di norma nei verbali delle operazioni elettorali esiste il riferimento all'età. Tuttavia, ove non venga fatta espressa menzione del fatto che lo scrutatore ed il segretario, i quali in un dato momento assumono le relative funzioni, sono il più anziano ed il più giovane presenti in aula, deve presumersi, fino a prova contraria, la legittima individuazione dei medesimi (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

**185.** È infondato il rilievo relativo ad una momentanea assenza del presidente del seggio, che avrebbe proseguito la propria attività in carenza dell'organo. Infatti, il problema della giustificazione dell'allontanamento dei componenti il seggio va posto in relazione al tempo dell'assenza: questa non è configurabile come causa di illegittimità delle operazioni elettorali ove si tratti di un'assenza breve e ove risulti dal verbale (che, com'è noto, costituisce piena prova fino a

querela di falso) che nella circostanza “la temporanea pausa, di cui è stata data peraltro comunicazione verbale all’assemblea, è stata fatta per consentire al segretario stesso di ricopiare sul secondo registro [del verbale delle operazioni elettorali] quanto già scritto sul primo” (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

**186.** È infondata la censura relativa alla irregolare costituzione dell’ufficio elettorale per non aver il Presidente chiamato a farne parte l’iscritta più anziana tra i presenti. Infatti, detta eccezione andava operata al momento della costituzione del seggio, non essendo possibile, in un momento successivo, accertare la situazione degli iscritti presenti in aula al fine di individuare quelli più anziani di età da nominare scrutatori (*dec. n. 152 del 9 maggio 1997*).

### **Liste di candidati**

**187.** È infondata la censura concernente l’annullamento di un numero di schede per omonimia di uno dei ricorrenti con altro iscritto, sussistendo illegittimità per essersi l’altro iscritto proposto quale candidato. Infatti, come già affermato da questa Commissione Centrale in analoghi precedenti, l’art. 16 del D.P.R. 221/1950 stabilisce il principio che tutti gli iscritti all’albo sono eleggibili per cui, sotto il profilo in esame, è irrilevante l’inclusione o meno di un nominativo in una lista, ben potendo l’elettore votare per un iscritto non candidato (*dec. n. 137 del 9 maggio 1997*).

### **Modalità procedurali non richieste dal DPR n. 221 (irrilevanza)**

**188.** È infondato il gravame con cui si lamenta la mancata corrispondenza tra numero dei votanti e numero dei tagliandi distribuiti nominativamente agli iscritti unitamente all’avviso di convocazione.

Infatti, la rilevanza data dal ricorrente al numero di tagliandi rinvenuti dopo la chiusura delle operazioni elettorali non trova riscontro nella disciplina che regola gli adempimenti cui il seggio elettorale deve attendere nel corso delle operazioni stesse: il sistema adottato dall’Ordine in questione e consistente nell’inviare agli iscritti un tagliando nominativo da riconsegnare al momento del voto rappresenta soltanto un mezzo informale ritenuto dall’Ordine medesimo idoneo a facilitare l’accesso degli elettori.

Questo strumento meramente sussidiario, in quanto non previsto tra le modalità da osservare ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 221/1950, non può assurgere ad elemento determinante ai fini di dimostrare la illegittimità del procedimento elettorale. Occorre, quindi, aver riguardo esclusivamente al numero dei votanti e delle schede rinvenute alla fine dello scrutinio; in proposito, sono da ritenersi legittime le elezioni laddove l’Ordine resistente, basandosi sui verbali delle operazioni elettorali, abbia fornito idonee giustificazioni in merito ad irregolarità apparenti (schede ritrovate in urne diverse da quelle in cui dovevano essere inserite), così dimostrando - sia per le elezioni del Consiglio direttivo che per quelle del Collegio dei revisori - la corrispondenza delle schede con il numero dei votanti (*dec. n. 140 del 9 maggio 1997*).

### **Schede mancanti rispetto al numero dei votanti**

**189.** È fondato il motivo di gravame relativo alla proclamazione degli eletti a componenti la Commissione per l’Albo degli Odontoiatri, il cui scrutinio abbia evidenziato la mancanza di dieci schede rispetto al numero dei votanti. Infatti, stante il divario esistente tra l’ultimo degli eletti ed il primo dei non eletti, la mancata assegnazione di dieci voti, corrispondenti alle schede mancanti, influisce sui risultati elettorali. In tali circostanze, quindi, la prova di resistenza non consente di far salve le operazioni elettorali (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

**190.** È infondato il motivo di gravame relativo alla mancata corrispondenza tra il numero dei votanti e le schede scrutinate - circostanza questa ritenuta influente attesa la differenza di due voti tra l’ultimo degli eletti ed uno dei ricorrenti e determinata dalla circostanza che, in sede di scrutinio dei

voti per il Collegio dei revisori, è stata rinvenuta una scheda per le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo (della quale non si è tenuto conto nel predetto scrutinio).

Ciò in quanto la eventuale registrazione di tale scheda non avrebbe sortito alcun effetto sul risultato finale, ove contenga una preferenza a favore dell'ultimo degli eletti ed una per il ricorrente primo dei non eletti; di conseguenza, per la prova di resistenza la proclamazione degli eletti rimarrebbe immutata per un solo voto, anche se per ipotesi la scheda mancante attribuisse una preferenza al solo ricorrente (*dec. n. 137 del 9 maggio 1997*).

### **Verbali delle operazioni elettorali**

**191.** In merito alla asserita discordanza tra appunti manoscritti e verbale dattiloscritto, la Commissione Centrale ha in più occasioni richiamato il principio secondo cui i verbali delle operazioni elettorali - in quanto atti pubblici - fanno piena prova di quanto in esso attestato fino a quando nella competente sede non ne sia accertata la falsità (*dec. n. 140 del 9 maggio 1997*).

**192.** Ove delle richieste di partecipazione ai lavori del seggio elettorale non vi sia traccia nei verbali, le stesse non possono essere prese in considerazione. In ogni caso, il mancato accoglimento di tali richieste da parte del presidente del seggio elettorale non può essere ritenuto rilevante ai fini del risultato delle operazioni elettorali e, pertanto, non può costituire motivo di nullità delle stesse (*dec. n. 152 del 9 maggio 1997*).

**193.** È infondato il gravame con il quale i ricorrenti lamentano l'omessa firma su ciascun foglio del verbale da parte dei componenti del seggio. Infatti, la questione va risolta alla luce dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che precisa la nozione di foglio, facciata e pagina: il foglio s'intende, secondo la predetta norma, composto da quattro facciate. Pertanto, poiché l'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221 prevede la firma su ciascun foglio, ove il verbale sia stato redatto su fogli di quattro facciate ciascuno e firmato su una facciata ogni quattro, la condizione richiesta dall'articolo citato risulta essere stata assolta (*dec. n. 135 del 9 maggio 1997*).

**194.** È infondato il gravame con il quale il ricorrente censura l'ufficio elettorale per non aver redatto contestualmente il verbale in due esemplari, per cui la seconda copia firmata il giorno successivo non avrebbe la natura di secondo esemplare voluto dal legislatore.

Infatti, è ben vero che l'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 prevede testualmente la redazione in duplice esemplare del verbale delle operazioni elettorali compiute; tuttavia tale disposizione va interpretata in senso razionale e non letterale, dovendosi ritenere che il legislatore abbia inteso dettare una norma in virtù della quale agli atti vengano conservati due esemplari del verbale: tale esigenza è soddisfatta quando, oltre all'originale del verbale redatto con le formalità indicate nel citato art. 17, esista un altro esemplare redatto contestualmente in copia o, comunque, venga acquisita agli atti una seconda copia sottoscritta dai componenti del seggio. Tali modalità sono idonee a soddisfare l'esigenza della corretta certificazione dell'andamento delle operazioni elettorali, per cui la finalità della norma non appare violata (*dec. n. 186 del 10 luglio 1997*).

---

## **PROCEDURE POST-ELETTORALI**

### **Nomina di due vicepresidenti in seno al Comitato Centrale della Federazione**

**195.** Il duplice conferimento di cariche contrasta con la previsione di cui all'art. 12 del d. lgs. C. p. S. n. 233/1946, che ammette la nomina di uno solo vicepresidente in seno al Comitato Centrale (*dec. n. 270 del 12 dicembre 1997*).



## **RICORSI ELETTORALI**

### **Ricorso in opposizione di terzo [cfr. anche sub IV]**

**196.** È improcedibile per carenza di interesse il ricorso in opposizione di terzo proposto dai componenti di un organo ordinistico la cui elezione era stata annullata sulla base di una precedente decisione della Commissione Centrale, a seguito della quale si siano già tenute nuove elezioni.

Infatti, in tale circostanza, dall'eventuale accoglimento del ricorso in opposizione di terzo non potrebbero comunque restare caducati i risultati delle elezioni da ultimo tenutesi; è solo attraverso l'impugnazione di detti risultati che può, eventualmente, trovare soddisfazione l'interesse dei ricorrenti (*dec. n. 210 del 3 ottobre 1997*).

---

## **PARTE IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

### **DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

**197.** Non rientrano tra le materie devolute alla cognizione della Commissione Centrale:

- la delibera con cui l'Ordine ha negato al ricorrente di far uso del titolo di specialista in odontostomatologia sui ricettari (*dec. n. 11 del 31 gennaio 1997*);
- le controversie relative alle assemblee ordinarie annuali degli Ordini e Collegi professionali (*dec. n. 27 del 31 gennaio 1997*);
- il diniego di spedizione mensile del bollettino mensile dell'Ordine (*dec. nn. 33 del 31 gennaio 1997, 144 del 9 maggio 1997 e 285 del 12 dicembre 1997*);
- i provvedimenti di esclusione di liste concorrenti alle elezioni per il Comitato regionale e per il Comitato d'azienda istituiti e disciplinati dal DPR n. 484/1996 (*dec. n. 286 del 12 dicembre 1997*);

**198.** Sono infondate le controdeduzioni dell'Ordine resistente secondo cui la Commissione Centrale sarebbe incompetente a giudicare su un ricorso che ha come motivo la violazione del regolamento adottato dalla Federazione nazionale in tema di pubblicità sanitaria. Infatti, il provvedimento disciplinare avverso il quale è stato presentato tale ricorso tale rimane pur traendo origine dalla violazione di un regolamento della Federazione, il quale attiene, comunque, al corretto esercizio della professione (*dec. n. 259 del 26 novembre 1997*).

### **INAMMISSIBILITÀ**

**199.** È inammissibile il ricorso con cui la ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad iscriversi all'albo dei medici chirurghi, ove l'Ordine di appartenenza si sia limitato a trasmettere all'interessata copia del parere negativo della Federazione in merito al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo, mancando il provvedimento - la delibera di diniego di iscrizione - avverso cui proporre l'impugnativa (*dec. n. 179 del 10 luglio 1997*).

**200.** È inammissibile il ricorso con cui il ricorrente chiede l'annullamento del diniego di iscrizione all'albo dei medici chirurghi: ove non risulti che l'Ordine abbia adottato una formale delibera in tal senso, manca il provvedimento avverso cui proporre l'impugnativa (*dec. n. 209 del 3 ottobre 1997*).

### **IRRICEVIBILITÀ**

#### **Motivi aggiunti**

**201.** Laddove il ricorrente introduca, con riferimento al verbale relativo alle procedure elettorali acquisito in copia successivamente alla presentazione del gravame, nuovi motivi rispetto a quelli contenuti nell'originario gravame, per tale parte le controdeduzioni si configurano come motivi aggiunti. Essi devono quindi considerarsi inammissibili in quanto la memoria non sia stata notificata alla controparte ed alle Autorità indicate nell'art. 54 del DPR n. 221/1950, e di essi è precluso l'esame (*dec. n. 136 del 9 maggio 1997*).

### **NOTIFICAZIONI**

#### **Al Consiglio direttivo**

**202.** Non sono fondate le controdeduzioni formulate dall'Ordine sulla irregolare notifica quando il gravame sia stato notificato al Consiglio direttivo anziché all'Ordine: infatti, ciò non viola il

disposto di cui all'art. 54 del DPR n. 221 in quanto, con la notifica all'organo collegiale, l'Ordine è stato messo nelle condizioni di soddisfare alle esigenze del contraddittorio (*dec. n. 126 del 9 maggio 1997*).

### **RICORSO IN OPPOSIZIONE DI TERZO**

**203.** Nei giudizi innanzi la Commissione Centrale è ammissibile il ricorso in opposizione di terzo proposto ai sensi dell'art. 404 c.p.c.. In tal senso, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, con sentenza n. 5743/1988 (*dec. n. 210 del 3 ottobre 1997*).

=====